

LXI.

2ª TORNATA DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1900

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COLOMBO.

INDICE.

| | |
|--|------------------|
| Comunicazioni della Presidenza . . . | <i>Pag.</i> 2091 |
| Disegni di legge: | |
| Assestamento del bilancio per l'esercizio 1899-1900 (BOSELLI) (<i>Presentazione</i>) | 2102 |
| Provvedimenti politici (<i>Seguito della discussione</i>) | 2096 |
| APRILE | 2111 |
| DEL BALZO CARLO | 2096 |
| DE NICOLÒ | 2118 |
| ROSANO | 2107 |
| SPIRITO FRANCESCO | 2102 |
| VISCHI | 2121 |
| Interrogazioni: | |
| Pesca con la dinamite (Sicilia): | |
| DE FELICE-GIUFFRIDA | 2092 |
| VAGLIASINDI (<i>sotto-segretario di Stato</i>) | 2092-93 |
| Comune di Pieve del Cairo: | |
| CALVI | 2093 |
| CHIAPUSSO (<i>sotto-segretario di Stato</i>) | 2093-94 |
| Alienazione di terreni nei dintorni di Bologna: | |
| FERRERO DI CAMBIANO (<i>sotto-segretario di Stato</i>) | 2094-95 |
| MARESCALCHI ALFONSO | 2094 |
| Esposti: | |
| BERTOLINI (<i>sotto segretario di Stato</i>) | 2095 |
| COTTAREVI | 2096 |

La seduta comincia alle 14,35.

Lucifero, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia: l'onorevole Amore, di giorni 10. Per motivi di salute, gli onorevoli: Luporini, di giorni 20; Meardi, di 15; Lanza-vecchia, di 30.

(Sono congedati).

Comunicazioni.

Presidente. Il senatore Gadda, presidente della Commissione sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti, ha trasmesso, in adempimento del disposto dell'articolo 33 della legge 17 maggio 1863, n. 1270, e dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1875, n. 2779, la relazione per gli esercizi 1897 e 1898 sull'Amministrazione medesima.

Sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole De Felice Giuffrida al ministro di agricoltura e commercio «sull'esercizio della pesca fatta con la dinamite, che uccide una florida industria nella parte orientale della Sicilia, e, specialmente, nella spiaggia di Catania.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio.

Vagliasindi, *sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio*. Non potrei che unirmi all'onorevole De Felice nel lamentare e nel deplorare gli abusi che si commettono in materia di pesca con la dinamite. Non sono certamente le sanzioni penali che manchino in questa materia per colpire i contravventori alla legge proibitiva della pesca con la dinamite; è grandissima, invece, la difficoltà di sorprendere i contravventori e di accertare i reati.

Il Governo non manca al suo dovere di richiamare frequentemente, per mezzo delle autorità politiche e portuali e dei loro dipendenti, la più rigorosa osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla pesca; ma, ripeto, ogni buona volontà del Governo ed ogni insistenza da parte delle autorità si infrange contro le difficoltà alle quali ho accennato.

Queste difficoltà sono poi anche più gravi nella provincia di Catania, alla quale più specialmente l'onorevole De Felice si riferisce, sia per la qualità della costa formata di lave frastagliate e sinuose, sia anche perchè la pesca colla dinamite si esercita non sulle barche in mare, ma con lancio di bombe di dinamite dalla spiaggia. Perciò è molto difficile di poter sorprendere i contravventori, i quali, si può dire, sono sempre al sicuro da qualsiasi sorpresa. Si aggiunga ancora che coloro che reclamano sono bensì solleciti nel fare i reclami, ma non sono altrettanto solleciti a dare il loro aiuto alla forza pubblica, quando si tratta di sorprendere i contravventori. Quando poi qualche volta la contravvenzione è elevata, creda pure l'onorevole De Felice che raramente si trova modo di poter condurre innanzi ai tribunali quelli che dovrebbero fare da testimoni.

Da ultimo posso ricordare all'onorevole interrogante che coloro che esercitano l'industria lamentata della pesca colla dinamite, sono sempre gli stessi e sono per la maggior parte della gente cui la minaccia di una ventina di giorni di carcere non è meno grave di una lauta retata di pesci.

Malgrado queste difficoltà il Governo cerca di fare quello che è in suo potere, ed anche per la provincia di Catania, dopo i reclami che sono stati fatti, è stato ordinato al prefetto ed al capitano del porto di prendere tutti

i provvedimenti opportuni. Io sono quindi sicuro che se i cittadini seconderanno l'azione delle autorità si potrà, se non sopprimere completamente questa pesca abusiva, almeno limitarla in gran parte.

Presidente. L'onorevole De Felice-Giuffrida ha facoltà di parlare.

De Felice-Giuffrida. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato per l'agricoltura e commercio degli schiarimenti datimi, ma egli, che conosce quanto grande sia stato lo sviluppo della industria della pesca in passato nella costa orientale della Sicilia, sa pure che molti mezzi distruttivi che sono usati attualmente, erano anche in uso quando l'industria della pesca era floridissima. Io non capisco perchè questo Governo, che sa armarsi così fortemente contro i partiti avanzati, non voglia difendere la pesca contro i distruttori dei pesci. Altrove si ha più cura di provvedere agli interessi di questa industria, che a sopprimere la libertà del pensiero. Io mi auguro che le premure manifestate adesso dall'onorevole Vagliasindi valgano a persuadere il Governo, che, se vuole, può reprimere almeno un po' anche gli abusi della pesca fatta per mezzo della dinamite. Inquantochè è vero che lungo la spiaggia orientale della Sicilia grandi sono le difficoltà, ma è parimenti vero che contro coloro che esercitano il contrabbando il Governo si è fortemente armato di agenti doganali, che potrebbero anche far osservare con maggiore scrupolo e con più seria diligenza i regolamenti della pesca.

La cultura del pesce, onorevole sotto-segretario di Stato, è tale che può influire molto a procurare condizioni economiche meno tristi alle nostre popolazioni, e perciò io spero che il Governo vorrà far di tutto, nei limiti del possibile e del prevedibile, per ristorare questo ramo di industria così florida in passato e purtroppo così povera nel presente. Ma un'altra preghiera io debbo rivolgere all'onorevole rappresentante del Governo: non è soltanto mediante la dinamite che si distrugge il pesce, ma è anche mediante alcuni metodi di pesca che pur sono vietati dalla scienza. Per esempio, si usano delle reti così minute che spesso distruggono quasi completamente il pesce appena nato. Ora una pesca, anche ristretta, del pesce che gli stessi pescatori chiamano neonato, rappresenta la distruzione della più immensa quantità di pesce che si

sarebbe fatta quando questo fosse cresciuto. Io quindi mi auguro che l'onorevole sotto-segretario di Stato voglia fare in modo che sia diminuita la quantità degli abusi che si commettono contro l'industria della pesca, non solo con la dinamite, ma anche per mezzo di reti sottilissime a maglia ristretta.

Vagliasindi, *sotto-segretario di Stato per l'Agricoltura e commercio*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Vagliasindi, *sotto-segretario di Stato per l'Agricoltura e commercio*. Io consento volentieri nelle osservazioni fatte dall'onorevole De Felice, specie per quanto riguarda la distruzione con la dinamite; in quanto alla pesca con le reti a maglia ristretta sono pure d'accordo con lui, però è probabile che il giorno in cui il Governo prenderà su questa materia provvedimenti di rigore, l'onorevole De Felice verrà a reclamare nell'interesse dei pescatori.

De Felice-Giuffrida. Sarebbe a danno dell'industria!

Presidente. Segue l'interrogazione dell'onorevole Rossi Enrico al ministro delle finanze « per sapere se sia vero che il regio ispettorato catastale, in onta ad ogni principio di giustizia e di equità e con evidente offesa alla legge ed agli interessi dei contribuenti, abbia date istruzioni alle Giunte provinciali in Sicilia di non tener conto dello stato fillosserico dei vigneti; e se sia negli intendimenti dell'onorevole ministro di provvedere conformemente al voto indirizzatogli dalla Deputazione provinciale di Palermo, perchè, come si è fatto sinora, non si qualificino fra i vigneti le zone di terra nelle quali esiste la fillossera. »

Non essendo presente l'onorevole Rossi Enrico, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Calvi al ministro dei lavori pubblici « per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per impedire che siano distrutte dal Po diverse frazioni di Fieve del Cairo, ora minacciate in conseguenza di traverse costrutte in un canale del fiume, traverse che sin dal 31 gennaio 1899 il Genio civile di Alessandria e di Pavia riconobbe eseguite in ramo ancora attivo; come pure per conoscere le ragioni per cui, non ostante le opere stesse siano assolutamente vietate dall'articolo 168 della legge sulle opere pubbliche, contrariamente al preciso disposto di tale legge non ne fu sin qui ordinata la distruzione. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. Al Ministero non è pervenuta alcuna notizia ufficiale relativamente ai lavori di cui tratta questa interrogazione ed ai danni che ne sarebbero derivati; danni dei quali sono stato privatamente informato dallo stesso onorevole interrogante. Io mi sono fatto non solo premura, ma dovere, di chiedere immediatamente informazioni alla prefettura di Alessandria per averne norma negli eventuali provvedimenti da prendere, e non avendo la prefettura ancora risposto, ho ieri telegraficamente fatte nuove sollecitazioni.

Assicuro l'onorevole interrogante che appena mi perverranno gli schiarimenti domandati, il Ministero esaminerà che cosa si possa fare, nei limiti fissati dalla legge, per tutelare gli interessi di quelle popolazioni. Dubito però che i lavori ai quali si riferisce l'interrogazione rientrino nella competenza non del Ministero, ma della prefettura; ed in tal caso spetterebbe a questa di prendere i provvedimenti necessari. E qualora essa ciò non facesse o le disposizioni date non fossero ritenute legittime dagli interessati, dovrebbe, l'onorevole interrogante, invitarli a produrre regolare reclamo al Ministero, perchè possa così essere chiamato a pronunciarsi sulla questione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Ringrazio l'onorevole sotto segretario della sua risposta. Nel 1887 presentai una interrogazione analoga a questa, relativamente ad opere fatte nel Po e che si ritenevano lesive del regime del fiume, e dannose al comune di Cambiò. Anche allora ebbi risposta eguale a quella d'oggi, ma purtroppo ad essa non corrisposero i fatti ed il comune di Cambiò fu vittima del fiume Po, giacchè mentre al Ministero si pensava a provvedere e a togliere quelle opere che erano lesive per quel Comune, il Comune stesso fu ingoiato dal fiume. Non vorrei che oggi accadesse uguale cosa per la frazione di Fieve del Cairo. Fin dal 1899 nel mese di gennaio i due uffici del Genio civile di Alessandria e di Pavia hanno dichiarato che queste traverse esistenti sul ramo vivo del fiume non potevano esistere. Io ho diverse volte reclamato alla prefettura di Alessandria. Questa, con lettera di dieci giorni fa, mi ha

detto che tutto dipende dal Ministero dei lavori pubblici presso il quale trovasi l'incartamento.

La prefettura di Alessandria per giustificare il suo contegno, che per me è contrario alla disposizione tassativa dell'articolo 168 della legge sui lavori pubblici, adduceva questo pretesto, che oltre che l'incartamento era presso il Ministero dei lavori pubblici, da cui si doveva ottenere una deliberazione e nello stato odierno della pratica, esisteva una divergenza di vedute tra la prefettura di Pavia e la prefettura di Alessandria in ordine al limite da fissarsi relativamente ai piantamenti sulle alluvioni, e diceva che una volta risolta questa controversia tra le due Province, si sarebbe provveduto. Ora il tenore della mia interrogazione dimostra che non è il caso di attendere la decisione del ministro in ordine al limite relativo ai piantamenti nelle alluvioni fluviali: le opere che noi denunciavamo fatte, sono opere che furono eseguite in un ramo vivo del fiume, opere che, indipendentemente da quel che potrà decidere il Ministero in ordine alle distanze dei piantamenti dalla vena fluviale, devono sempre essere distrutte, perchè l'onorevole sotto segretario di Stato m'insegna che nel ramo vivo del fiume non è lecito, neanche col permesso della prefettura, fare opere che ne modificano il regime.

È perciò che mentre spero che il Ministero chiederà nuove spiegazioni al prefetto, per sentire come sia concepibile quello che Ella ha detto alla Camera, con quello che egli ha scritto a me che cioè la pratica è presso il Ministero, vorrà prendere una previdenza che non sia quella che fu presa dopo che il comune di Cambiò fu distrutto, e vorrà provvedere perchè anche il prefetto di Alessandria faccia rispettare la legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Non posso nè ammettere nè contestare quanto l'onorevole Calvi ha affermato relativamente alle dichiarazioni passate fra lui e la prefettura. Quello che tengo a dichiarare è che al Ministero nulla finora è pervenuto in riguardo a questi lavori che sarebbero stati eseguiti in un canale del Po. Mi rincresce, e lo dichiaro apertamente, che la prefettura non abbia ancora mandato le

informazioni richiestele dal Ministero; io però spero d'aver oggi stesso l'attesa risposta, e si assicuri l'onorevole Calvi che in base ad essa provvederò a' termini di legge.

Calvi. Ringrazio.

Presidente. Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Marescalchi Alfonso al ministro delle finanze « per sapere se intenda provvedere all'alienazione, conformemente alla legge, dei terreni dichiarati inservibili come fortificazioni nei dintorni di Bologna. »

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di parlare.

Ferrero di Cambiano, sotto-segretario di Stato per le finanze. La risposta all'interrogazione dell'onorevole Marescalchi è semplicissima, e si potrebbe ritorcere da parte mia in un'altra interrogazione altrettanto semplice: come potrebbe il Governo alienare altrimenti che in conformità di legge beni demaniali? E quali ragioni può avere l'onorevole interrogante per dubitarne rispetto ai terreni che prima servivano e non serviranno più alle fortificazioni di Bologna? Ignorandole, io non posso affermare altro che questo, che se altrimenti non si stabilirà, quando verrà in discussione la legge che destina il ricavo di codesti terreni annessi a fortificazioni alle spese militari, l'alienazione si farà naturalmente a norma delle leggi vigenti.

Che se l'onorevole interrogante vuole alludere a trattative che relativamente a codesti terreni, e non da ora soltanto, ma da parecchio tempo addietro furono iniziate e pendono col comune di Bologna, io aggiungerò che, pure volendo esaminare con la maggior benevolenza le proposte del Comune, l'Amministrazione non si dipartirà neanche qui, e non lo potrebbe, dai limiti e dalle forme che la legge prescrive.

Non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfonso Marescalchi.

Marescalchi Alfonso. È precisamente per l'accenno contenuto nelle ultime parole pronunziate dall'onorevole sotto-segretario di Stato che ho sentito il dovere di fare questa interrogazione.

È noto, per documenti pubblici, che il comune di Bologna tratta presentemente col Ministero delle finanze per l'acquisto di tutti i terreni che servivano alle fortificazioni nei dintorni di Bologna, e che, per Decreto Reale, sono già stati dichiarati inservibili a tale

uso e passati al patrimonio dello Stato. In conseguenza di questo passaggio questi beni devono essere venduti, ai termini delle leggi del 1862 e del 2 luglio 1891, all'asta pubblica; ora a me pare che il fatto solo che il Governo consente a trattare col comune di Bologna per la vendita dei terreni medesimi a trattativa privata sia una violazione della legge, violazione di legge che già produce effetti dannosi alla città di Bologna. Infatti, è appunto sulla base di queste trattative che l'amministrazione del comune di Bologna si è fatta forte per proporre una gravissima riforma daziaria che agita e divide la città intera, ed è invisa alla maggioranza dei cittadini; riforma che non potrebbe essere attuata dal Comune se il Governo non gli vendesse i terreni delle fortificazioni, poichè il Comune, sperando di ottenere a trattativa privata quei terreni per una somma di molto inferiore al vero valore dei terreni stessi, ha progettato di fare sovra di essi la nuova cinta daziaria. Se ciò avvenisse ne sentirebbe danno gravissimo l'erario dello Stato, che dall'asta pubblica potrebbe ricavare senza dubbio una somma tre volte maggiore di quella che offre il Comune; e questo danno sarebbe tanto più sensibile in questo momento, in cui il Governo calcola di ricavare dalla vendita delle fortificazioni una somma da impiegare nelle nuove spese militari. Se le trattative col Comune avessero effetto contro le disposizioni di legge, ne avrebbe danno lo Stato e tutti quei privati che hanno diritti quesiti a riacquistare i terreni ceduti per le fortificazioni.

La mia interrogazione quindi ha avuto semplicemente per iscopo di ottenere dal Governo la dichiarazione, della quale prendo atto, che non si decamperà dalle precise disposizioni di legge, la quale vuole assolutamente la vendita di quei terreni all'asta pubblica e non a trattativa privata. E spero che questa dichiarazione valga a persuadere l'amministrazione del comune di Bologna a rifare i suoi conti e ad abbandonare la speranza di ottenere quei terreni con altro modo che all'asta pubblica.

Ferrero di Cambiano, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Ferrero di Cambiano, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Io ho detto all'onorevole Marescalchi che l'amministrazione si atterrà pienamente alle norme di legge. E ricorderò anzitutto

l'articolo 13 della legge sulla contabilità generale dello Stato, il quale prescrive che l'alienazione dei beni immobili dello Stato sia autorizzata per legge speciale.

Marescalchi Alfonso. Ma c'è la legge del 1862!

Ferrero di Cambiano, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. Ma abbiamo anche quella del 1884, venuta dopo. In base alla legge di contabilità si provvederà, adunque, quando altrimenti non verrà anche per legge disposto: e punto vi si contraddice colle trattative iniziate col comune di Bologna, e tendenti a concretare, occorrendo, le proposte da presentare all'approvazione del Parlamento. E sia poi sicuro l'onorevole Marescalchi che l'amministrazione demaniale, pur volendo mostrarsi benevola verso il Comune con cui dovrà trattare, sarà sicuramente altrettanto tenera, e specialmente per l'uso cui è destinato il ricavo di codesta vendita, dell'interesse dello Stato che riveste, qui, il carattere di interesse assolutamente e grandemente nazionale.

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Budassi e Celli al ministro della pubblica istruzione « per conoscere con quali criterii ha spiegato la sua ingerenza nella questione del Liceo musicale di Pesaro, la quale ha un carattere essenzialmente amministrativo. »

Non essendo presenti nè l'onorevole ministro, nè il sotto-segretario di Stato per la pubblica istruzione, questa interrogazione è rimandata a domani.

Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Cottafavi al ministro dell'interno « per apprendere come intenda impedire che i Municipii e le Opere pie, che collocano gli *esposti* fuori della circoscrizione del loro territorio, dopo un quinquennio pretendano di non essere tenuti a sussidiarli, col pretesto che hanno acquistato il domicilio di soccorso altrove. »

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sotto-segretario di Stato.

Bertolini, *sotto-segretario di Stato per l'interno*. L'articolo 74 della legge sulle opere di beneficenza stabilisce che non vale a far acquistare il domicilio di soccorso in un Comune il tempo che sia stato ivi trascorso in stabilimenti di beneficenza pubblica a carico del medesimo. Pertanto è certo che gli *esposti*, che i Municipii e le Opere pie mantengono in stabilimenti fuori del territorio della loro circoscrizione, conservano il domicilio di soccorso nel luogo di nascita. Ma può nascere

dubbio che lo stesso si applichi agli esposti che sono affidati al baliatico esterno, perchè l'articolo 74 della legge parla di stabilimenti di beneficenza, e non contempla questo caso. Finora al Ministero non consta che la questione si sia fatta, ma, ad ogni modo, a dirimere l'inconveniente che l'onorevole Cottafavi lamenta, il Ministero nel disegno di legge sulle spese di spedalità, che è già pronto, e che sarà presentato fra giorni al Parlamento, provvederà perchè ogni dubbio possa essere tolto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

Cottafavi. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato delle sue dichiarazioni le quali mi hanno completamente soddisfatto. (*Oooh!*) Sicuro. È una questione gravissima, che meritava dichiarazioni ufficiali, affinchè si potesse risolvere anche durante il frattempo in cui queste intenzioni del Governo (che saranno, io credo, su questo punto, approvate dalla Camera) verranno tradotte in legge.

È certo che la consuetudine di collocare gli esposti fuori della circoscrizione della Opera pia o del Comune ha preso un grande sviluppo. Fin qui il Ministero non ha avuto campo di prendere provvedimenti, perchè da poco tempo la legge delle Opere pie è entrata in vigore. Ma ora che la legge delle Opere pie, da circa un decennio, è entrata in vigore, comprenderà l'onorevole sotto-segretario di Stato che i casi si faranno molto più frequenti.

È certo che questi trovatelli posti fra un Municipio che non intende più provvedere al loro mantenimento e un Municipio nuovo che non intende a questo mantenimento di essere obbligato, perchè da soli cinque anni hanno quivi il domicilio di soccorso, rimangono fra i due litiganti abbandonati a sè stessi e vanno ad ingrossare l'esercito del delitto. Noi qui sentiamo tutti i giorni echeggiare delle pompose dichiarazioni a favore delle classi sofferenti. Ora io domando: quale evvi di classe più sofferente di quella che non ha genitori conosciuti e che è abbandonata a sè stessa, mentre le pubbliche amministrazioni per deplorabili contese che vi sono fra loro non provvedono ai loro bisogni? Io quindi ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato di aver tolto questo inconveniente, e mi auguro che le disposizioni che egli ha annunciato e quanto prima tradotte in legge, ab-

biano ad essere approvate, affinchè tolgano ogni malinteso e possano i Municipii provvedere con premura e con decoro all'avvenire di questi poveri derelitti.

**Seguito della discussione del disegno di legge :
Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899.**

Presidente. Essendo trascorso il tempo destinato alle interrogazioni, passeremo al numero 2 dell'ordine del giorno.

L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, numero 227, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa.

L'onorevole Carlo Del Balzo ha facoltà di parlare.

Del Balzo Carlo. Onorevoli colleghi, domando la vostra benevola attenzione per poco tempo. Comincio a parlare confortato da una semi-speranza, dalla semi-speranza che la Camera delibererà di non passare alla discussione degli articoli. Ho detto semi-speranza, perchè, se avessi detto speranza intera certamente sarei stato qualificato di troppo ingenuo. E questo risultato si potrà avere, non solo per modesta opera dell'Estrema Sinistra e dell'Opposizione così detta di Sua Maestà, ma ancora per l'opera di conservatori illuminati, i quali hanno aperto gli occhi ed hanno dato l'allarme.

Nell'estate scorsa, dai banchi di Destra, da quei banchi in cui mi onoro di avere amici personali che stimo per altezza d'ingegno, per fierezza di carattere, e per la onestà della vita, scesero uomini a difendere le libertà popolari come l'onorevole Giusso, l'onorevole Di Baguazzo, l'onorevole De Nicolò, l'onorevole Emilio Farina, l'onorevole Domenico Pozzi; giorni sono abbiamo udito l'onorevole deputato Antonio Di Radini; ieri abbiamo udito la parola eloquente del deputato Luigi Luzzatti, il quale, col suo discorso magistrato, ci disse: noi vogliamo rientrare nello Statuto e rimanervi; noi vogliamo combattere i repubblicani e i socialisti con i mezzi costituzionali, riattaccandosi alle idee del Minghetti e di Silvio Spaventa. Egli soggiungeva: io non so udire questi nomi in quest'Aula senza commozione; ed io dico che

nemmeno noi sappiamo udirli con indifferenza, perchè erano conservatori che rispettavano la legge ed a volte sapevano camminare col progresso.

Chi può non udire con simpatia il nome, per esempio, di Silvio Spaventa, il quale aveva fatto della quarta Sezione del Consiglio di Stato il vero santuario della giustizia, il baluardo dei diritti amministrativi ed il rifugio di tutti i deboli perseguitati dagli intrighi loschi e dalle prepotenze delle camarille locali? Silvio Spaventa, figlio di quella terra abruzzese feconda di uomini buoni e forti, che dà ancora tanta messe di gloria alla patria nostra, che dà alla medicina un Tommaso De Amicis ed un Antonelli, alla scultura un Costantino Barbella, alla pittura un Francesco Paolo Michetti, Francesco Toti alla dolce musica da camera, ed al romanzo il collega nostro Gabriele D'Annunzio.

O signori, il monito che parte dai nostri conservatori sapienti, io mi auguro che sia compreso da coloro, che hanno la grande responsabilità del Governo. È indubitato che il paese è tranquillo, che esso ha soltanto sete di giustizia e di lavoro. Ed io posso dirne qualcosa colla mia modestissima esperienza; per le conferenze che ho avuto e che ho l'onore di tenere in varie parti d'Italia, posso affermare che il popolo ama solo di discutere pacificamente, di esaminare e di interessarsi dei problemi gravi della vita italiana, e con molta educazione politica talvolta sa anche resistere alle provocazioni di autorità incapaci. Giorni sono, per esempio, a Bagnacavallo in Romagna si dà il permesso di una riunione in teatro; poi, dopo pochi minuti, si chiamano i promotori della riunione e loro si soggiunge: noi vi accordiamo il teatro, a patto di tener vuoto il loggione: indi, dopo un'ora, si chiamano un'altra volta i promotori della riunione: voi dovete tenere vuota anche la terza fila dei palchi; e finalmente l'autorità finisce per dire: si lascino inoccupate anche la prima e la seconda fila dei palchi. Ed allora risposero i promotori del comizio: voi volete per forza perturbare l'ordine pubblico, perchè la prima e la seconda fila dei palchi appartengono a privati cittadini, e se si apre il teatro, non è possibile proibire ad essi l'uso della loro proprietà. Noi rinunciamo al teatro per non suscitare possibili colluttazioni. Ecco come la popolazione, costumata e retta, risponde

con saggezza a certe insulse pretese dell'autorità politica o dell'autorità di polizia.

Io credo, o signori, che tutti coloro, (e qui non può esser fatta nessuna eccezione) che s'interessano con amore della cosa pubblica, debbano pensare seriamente a questo stato di cose. Nell'ora presente anche nei piccoli Comuni rurali, dove, per lunga e rea stagione di favoritismi e di ingiustizie, le coscienze erano curve, come erano curve le schiene sul duro lavoro dei campi, una voce pubblica sorge finalmente a protestare, sorge una voce pubblica a chiedere giustizia, una voce quasi simile a quella dei reclamanti inglesi, ai tempi di Carlo I Stuart: « Finora siamo stati ragazzi, e perciò ci avete picchiati; è tempo di fare da noi. Noi siamo milioni ed essi quanti sono? »

Riflettete sull'ora presente!

Milioni di uomini sorgono dalle officine e dai campi, i quali prima erano ombre: E voi quanti siete, che vi opponete con la reazione al progresso trionfale della libertà? O signori, noi accettiamo la lotta sul terreno della legalità, la lotta alla quale faceva cenno l'onorevole Luigi Luzzatti. Saremo discordi nei metodi e per la forma diversa di Governo che vagheggiamo, ma saremo sempre concordi nell'alto ideale di rendere la patria ricca, libera e gloriosa.

Io non voglio dilungarmi, ed entro difilato in argomento. Si dice, specialmente discutendosi questa legge: voi dell'estrema sinistra siete declamatori, non siete uomini politici. In sostanza questi articoli del decreto-legge non sono punto pericolosi, anzi vengono a regolare certe facoltà ed a togliere possibili arbitrii. Diceva l'onorevole Di Rudini che questo decreto si poteva rassomigliare ad una sciabola di cartone. Io, invece, dico che la sciabola non è di cartone, ma è molto affilata e, se volessi fare un bisticcio, direi che solo il fodero è di cartone. Ma per esser vero dirò che l'affilata lama è rinchiusa in un fodero di velluto.

È questo fodero di morbido velluto è rappresentato dalla relazione dell'onorevole Girardi, il quale, discendendo dalle consuete sue altezze oratorie, ben note nel fóro napoletano, ha voluto usare una forma semplice, piana, bonaria, senza il bagaglio erudito del suo predecessore, quasi per darci ad intendere che sono inezie, su cui non importa che la Camera a lungo si soffermi.

Ebbene, signori, io credo che l'onorevole Girardi non abbia potuto, con tutta l'arte sua, nascondere del tutto la gravità dei provvedimenti che si presentano all'approvazione nostra.

Diritto di riunione. Ci si dice subito: col provvedimento sul diritto di riunione, vi garantiamo il diritto di riunione privata; noi facciamo qualche cosa che non urta lo Statuto. Esaminiamo brevemente la questione. L'articolo 32 dello Statuto riconosce il diritto di adunarsi pacificamente senz'armi, uniformandosi alle leggi che possono regolare l'esercizio nell'interesse della cosa pubblica. Questa disposizione, soggiunge l'articolo 32, non è applicabile ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, i quali rimangono interamente soggetti alle leggi di polizia.

Ebbene, o signori, vediamo che cosa dice la legge di polizia attuale, la legge di pubblica sicurezza. La legge di pubblica sicurezza impone a coloro, i quali vogliono riunirsi in luogo pubblico, o aperto al pubblico, di darne avviso all'autorità 24 ore prima. E ciò, s'intende, perchè l'autorità si possa mettere in grado di reprimere possibili disordini. Non dice quindi la legge di pubblica sicurezza che debbasi domandare il permesso all'autorità, per riunirsi in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Parla solo della formalità dell'avviso. E ciò nell'articolo 1°. Poi negli articoli 2°, 3°, 4°, 5° e 6° determina le facoltà della polizia, in rispetto alle riunioni pubbliche. Quando si emettono grida sediziose si può sciogliere l'adunanza; ma prima l'autorità deve fare l'invito, poi, dati i tre squilli di tromba, può con la forza scioglierla.

Dunque è chiaro che, data la legge attuale di pubblica sicurezza, quella legge che deve regolare il diritto di riunione in luogo pubblico, o aperto al pubblico, non vi possono essere misure preventive, ma soltanto misure repressive.

Ma si può dire: noi possiamo modificare la legge di pubblica sicurezza, perchè lo Statuto ci dà questa facoltà, le riunioni pubbliche essendo sottoposte alle leggi di polizia. Ebbene, questa legge si può modificare, non mai però nel senso di metterla in contrasto con lo Statuto. Voi potete, per esempio, dire: noi vogliamo avere l'avviso 48 ore prima, invece di 24; voi potete dire: le riunioni pubbliche debbono essere tenute di giorno, e non di notte; ma non potete dire: voi do-

vete chiedere il permesso, e noi ve lo possiamo negare, perchè, in questo caso, voi mettete la legge di polizia al disopra dello Statuto; voi mettete la facoltà del prefetto, o del sotto-prefetto che sia, contro le garanzie costituzionali che voi non potete togliere, che voi avete anzi il dovere di far rispettare da chicchessia.

Eccomi al diritto di associazione. Lo Statuto non ne parla, e noi anche qui vogliamo avere una legge precisa. E sapete in che modo questa precisione si può avere? La precisione si ha rovesciando il principio fondamentale del diritto penale.

Dice l'articolo 3 sulle associazioni: « Oltre le associazioni delittuose, punite dal Codice penale, il ministro dell'interno può sciogliere, con Decreto motivato, tutte quelle altre le quali sieno dirette a sovvertire, per vie di fatto, gli ordinamenti sociali o la Costituzione dello Stato. »

Orbene, dalla relazione dell'onorevole Girardi appare evidente che noi veniamo a rinnegare tutto il nostro diritto pubblico ed i principî del Codice penale, perchè egli dice che col Codice penale attuale non si possono colpire certi atti, i quali non sarebbero nemmeno un principio di esecuzione.

Ecco le parole precise dell'onorevole relatore: « ...è poi quella repressione può abbandonarsi esclusivamente alla competenza del potere giudiziario, che forse interverrebbe quando non è più in tempo per difendere quegli alti interessi, ed in molti casi non riuscirebbe a farlo, per la impossibilità di raccogliere la prova del reato, o per la natura stessa degli atti preparatori denunciati, i quali, per quanto pericolosi e temibili, non costituendo ancora un principio d'esecuzione, sfuggirebbero ad ogni sanzione del Codice penale. »

Or, dunque, quando voi non avete nemmeno un principio di esecuzione, venite a punire semplicemente il pensiero.

Noi assistemmo alla grande discussione avvenuta nel 1897 a proposito della legge sul domicilio coatto; assistemmo alla discussione sul comma *b* dell'articolo 3°, del quale si preoccupò il mondo scientifico e politico, eppure conteneva molto di meno della disposizione draconiana, che voi ci presentate nell'articolo che riguarda l'associazione in questi provvedimenti politici. In effetti, che cosa

diceva quel comma *b* dell'articolo terzo sul domicilio coatto?

« Possono essere mandati a domicilio coatto coloro i quali, con atti preparatorî, abbiano manifestato deliberato proposito di attentare con vie di fatto all'ordinamento dello Stato. »

Allora ci volevano per lo meno atti preparatorî che fossero stati il principio dell'esecuzione; adesso non ci vogliono neppure questi atti preparatorî! Voi colpite difilato il pensiero; voi sopprimete così, o potete sopprimere ogni società politica, che non sia conforme ai vostri principî.

Intanto è bene fermarci un momento sulla parte della relazione presentata al Senato, che, a nome di parte di quella Commissione, stigmatizzava questo comma *b* dell'articolo terzo sul domicilio coatto. Eppure eravamo ancora nel campo del Codice penale, perchè potevamo ritenere gli atti preparatorî come il tentativo del tentativo, e crederci innanzi ad un principio di esecuzione che può esser talvolta punibile! È bene che quelle parole siano portate all'attenzione vostra, perchè non sono di sovversivi, di coloro cioè che quasi sono accusati di fare questa discussione per puntiglio, ma di coloro che rappresentano, o, per lo meno, dovrebbero rappresentare nel modo più ampio e più perfetto il principio dell'ordine. « Col sistema del Codice penale non vi è atto, sia anche di lontano attentato contro l'ordinamento sociale in complesso e in particolare contro l'ordinamento della famiglia, della proprietà e dello Stato, che non induca responsabilità penale. Nel campo del pensiero la elaborazione, la manifestazione di esso e la propaganda sono libere illimitatamente. Sono di più garantite. La stessa associazione (badi, onorevole Girardi) delle forze miranti a diffonderle sempre più, non è, nè può essere interdotta. La deliberazione di agire, sia per la ricerca dei mezzi, sia per l'attuazione del pensiero, nulla aggiunge a questo che gli sia straniero. Pensiero, o, se vuoi, proposito vago o deliberato, è sempre pensiero e non può entrare nel regime penale: occulto il proposito, occulta la deliberazione, non valgono meno che manifesti, se pure politicamente non sia da desiderare e preferire che tutti i pensieri, i propositi, le manifestazioni siano noti all'universale e siano svolti alla luce del sole; poichè se eticamente e intellettualmente sono rei o stolti, pon-

gono la società in misura di difendersene, la scienza di annullarli; e se eticamente e intellettualmente sono commendevoli e veri, non è male, anzi è bene che diventino patrimonio dei più e dei buoni, onde grado grado sieno ridotti in atto ed evitinsi così scosse alla convivenza ed agli Stati che potrebbero riuscire fatali. »

Ora, o signori, come voi vedete, il Senato per bocca della minoranza della Commissione, diceva che non è possibile nemmeno punire gli atti preparatorî, quando questi non siano proprio atti esecutivi, o un principio di esecuzione. Come dunque volete voi punire non solo questi atti preparatorî, ma anche le intenzioni? Voi volete punire anche le intenzioni, perchè quando parlate di società che sono dirette a sovvertire lo Stato per vie di fatto, dovete interpretare questa direzione, entrando nelle intenzioni della società; voi dovete desumere queste intenzioni dal colore e dagli antecedenti dei soci. Oh, allora, tanto vale il dire che in Italia sia permessa la costituzione di società monarchiche, e non mai quella di sodalizi radicali, socialisti, o repubblicani! Se così si dicesse, o signori, saremmo in una via più leale e più aperta. Se voi, con una formola insidiosa, con una formola tendenziosa, dite: sono sciolte quelle società che sono dirette a sovvertire lo Stato, per vie di fatto, io ho il diritto di dirvi: voi volete distruggere il diritto di associazione. (Bravo! *all'estrema sinistra*).

O signori, io passo a considerare i provvedimenti sulla stampa. Non è possibile che io mi fermi sulla questione, assai vessata, del gerente; andrei troppo per le lunghe; la discuteremo, se verremo agli articoli, ma spero che non ci verremo. Voglio soltanto far notare quanto sia pericoloso un provvedimento, che imponga al proprietario della tipografia l'obbligo di risarcire civilmente, insieme col proprietario del giornale, colui, il quale sia colpito dagli effetti di un reato commesso per mezzo del giornale medesimo.

Se voi accoppiate il proprietario del giornale insieme col proprietario della tipografia, è evidente che non volete che vi siano giornali i quali rappresentino idee popolari. Io domando, quale tipografo, quale proprietario di stamperia si presterà a metter fuori un giornale radicale od un giornale di opposizione al Governo, quando debba rispondere delle conseguenze civili d'un reato di stampa?

Ma, allora, dite francamente che un giornale deve dare la sua cauzione. Questo, lo capirei, sarebbe un linguaggio aperto, leale; ma quando non avete il coraggio di dire che un giornale deve dare la sua cauzione, e poi volete ritenere il proprietario della tipografia responsabile civilmente, io ho il diritto di affermare che ciò insidia la libertà di stampa.

A me pare che questa legge, anche sommarariamente guardata, non sia la spada di cartone di cui parlava l'onorevole Di Rudini; sia al contrario una spada affilata a danno di tutte le pubbliche libertà; sia un minare lo Statuto per via indiretta, non avendo il coraggio di offenderlo di fronte. Ora, io mi domando: può il Governo attuale venire a distruggere lo Statuto italiano, per via insidiosa, per via indiretta, quando questo Statuto non è stato una specie di capriccio individuale, non una specie di elemosina; ma il frutto fatale di due secoli e mezzo di lotta, in tutta Europa, fra l'elemento conservatore e quello popolare?

Quando io sento parlare dell'estrusionismo, quando sento parlare dell'intolleranza contro la discussione di alcune leggi, io mi domando: perchè, qualche volta, l'onorevole presidente del Consiglio non ispende un'oretta della sua giornata a leggere la storia per rinfrescarsi la memoria o non la fa studiare a qualcuno?

Signori, noi abbiamo avuto lo Statuto Albertino nel 1848, non per elargizione, ma come il portato di una lotta più di due volte secolare tra la libertà e la reazione.

Non posso nè voglio ingolfarmi in particolari storici; ma voi sapete, meglio di me, qual fu la lunga guerra combattuta in Inghilterra dal 1625 al 1689 per riformare la Magna Carta con altre tre leggi fondamentali dello Stato; voi sapete come, sciolto due volte il Parlamento, il popolo inglese, con quella fibra, con quell'energia, con quella costanza che io mi augurerei di vedere nel popolo italiano, rimandò un terzo Parlamento, il quale energicamente sostenne i diritti popolari. E Carlo I Stuart, che non voleva riconoscerli, fu alla fine costretto ad accettare la Petizione dei diritti, che principalmente garantiva la libertà individuale, e pronunziava la formola: *sia fatta la legge come è richiesta*. Fu sciolto anche questo Parlamento, e per undici anni rimase muta la tribuna. Il 1640 il re riconvocò il

Parlamento che ricalcitra; lo scioglie nuovamente. Londra tumultua. Ne viene, alla fine, il così detto *Lungo Parlamento*. Di certo, non è necessario che vi dica in qual luogo finiva Carlo Stuart! (*Conversazioni animate*).

Non ostante la dittatura e gli errori di Cromwell, rimaneva primo frutto della rivoluzione inglese la seconda legge fondamentale del giure inglese, dal quale dipende tutta la civiltà moderna e dal quale noi siamo venuti direttamente. Questa legge, che fu chiamata, come ho detto, *Petizione dei diritti*, assicurava completa la libertà individuale; nel duplice diritto di non poter essere arrestato senza ordine del magistrato, e di non poter essere sottratto, per qualsiasi ragione, ai giudici naturali. Caduto Cromwell, veniva restaurata la monarchia con Carlo II Stuart.

Questi, dedito alle caccie, ai piaceri, ai facili amori, fatalista, avrebbe condotto a rovina lo Stato, ma per avventura morì presto. Non ostante leggi oscillanti tra la reazione e la libertà, e un'amnistia data a metà, pur fu accettata la legge dell'*Habeas Corpus*, che ribadiva e sviluppava i principî della *Petizione dei diritti*.

Infine, scacciato Giacomo II, ultimo fratello di Carlo I Stuart, sotto il regno di Guglielmo d'Orange, cugino degli Stuart, nel 1689 fu proclamata la *Dichiarazione dei diritti del popolo inglese*.

Prego l'onorevole guardasigilli, ed anche l'onorevole presidente del Consiglio, di accordarmi benevola attenzione. Io vorrei che l'onorevole presidente del Consiglio leggesse alcuni articoli di questa Dichiarazione dei diritti del popolo inglese per vedere come i principî di libertà in essa dichiarati siano rinnegati nella vita politica italiana.

Un articolo dice: « nessuno può essere sottratto ai suoi giudici naturali » e voi ci avete dati i tribunali eccezionali e statarii.

Pelloux, presidente del Consiglio. Io?

Del Balzo Carlo. Parlo dell'ente Governo. In quella Dichiarazione è detto ancora, che il sospendere l'esecuzione delle leggi per autorità reale, senza consenso del Parlamento, è contrario alle leggi. E voi ci avete dato il decreto-legge, e vi ostate in questa discussione per fare approvare ciò che viola i diritti statutarii. Un altro articolo di quella Dichiarazione impone che i deputati debbano essere eletti liberamente. E noi sappiamo quale sia il metodo del Governo in Italia

per far passare la volontà del paese. Vi è detto che non si debbano esigere tasse eccessive, e noi siamo il popolo più oberato di tasse di tutta Europa. Vi è detto infine che a trovar rimedio ai lamenti, si debbano correggere le leggi e convocare il Parlamento, e voi chiudete il Parlamento e invece di leggi economiche ci date leggi di polizia!

Dunque, o signori, tutta la vita italiana si riduce a rinnegare la storia del progresso moderno ed a mettere in forse principî che reggono il diritto pubblico da secoli. Voi rinnegate quei principî che un secolo dopo la Dichiarazione dei diritti del popolo inglese, nel 1789, erano più solennemente affermati dalla Rivoluzione francese. E dico più solennemente a disegno, perchè se la Rivoluzione francese ha nell'esteriorità una somiglianza quasi inverosimile con l'inglese, trovandosi ugualmente innanzi ad un re impopolare che fugge mentre l'assemblea discute, che poi è processato e condannato nel capo, è assai diversa nella sostanza; non è originata da dissensi religiosi, ma da alte ragioni civili, e non è soltanto francese, ma universale, per cui si ha la *Dichiarazione dei diritti dell'uomo!* Voi vi ostinate a rinnegare questi diritti; voi, non solo non comprendete la vita moderna, ma non comprendete nemmeno la storia del mondo civile, la legge invincibile del progresso.

L'onorevole Ferri diceva: « Voi potete negare una libertà nuova, ma non potete togliere una libertà garantita dallo Statuto. » Ebbene, o signori, questo disse Adolfo Thiers nel *Constitutionnel* quando si voleva attentare alle stesse libertà che oggi sono insidiate. « I popoli sono per lo più costretti ad insorgere per avere la libertà; oggi, mercè della Carta che pone la legalità dal canto nostro, tocca al potere a ribellarsi, ed esporsi ai rischi dell'insurrezione, se vuole a noi strappare la libertà. »

Signori, mi pare di avervi dimostrato come la legge che voi ci proponete sia insidiosa in tutti i punti principali che essa contiene. E mi pare di avervi dimostrato altresì come voi, non comprendendo la vita ed il progresso del mondo moderno, siete sopra una via pericolosa; non sapete riattaccarvi al passato e siete fuori dell'ambiente presente; e che se lo Statuto fu necessario nel 1848, ancor più è necessario oggi, dopo altri 50 anni di cammino trionfale della libertà.

Io vorrei che l'onorevole Pelloux ricorresse un esempio storico calzantissimo. La Camera francese, ad un discorso del Re nel 1830, il quale con imprudenza aveva detto: io trovo ostacoli sul mio cammino, e li sormonterò, perchè debbo garantire l'ordine pubblico! rispondeva: noi con lealtà dobbiamo dire che l'ordine pubblico si mantiene ad un solo patto, che vi sia concordia tra le intenzioni del Governo e i voti del popolo. Ed in seguito a questa risposta si fecero le barricate a Parigi, e il Re fedifrago era scacciato!

Ora a questo proposito, onorevole Pelloux, io domando se è possibile di far dire al Re, ogni volta che si apre una Sessione, che bisogna pensare agli umili, alla pacificazione degli animi, alle riforme tributarie, e poi agire a rovescio! Non tedierò la Camera, rileggendo i discorsi della Corona, che ho tutti qui in volume; ma invito l'onorevole Pelloux a rileggerli, per vedere quante promesse sono state fatte dalla Corona, specialmente dal 1890 in poi, che non furono poi mantenute.

Onorevole presidente del Consiglio, io non so quale duca di Buckingham o conte d'Artois vi consigli a seguire questa via di reazione. Certamente voi non siete in fondo persuaso che questa via conduca alla grandezza ed al benessere della nazione. Certi atti vostri hanno dimostrato che voi siete liberale, ma che non avete il coraggio delle vostre opinioni, e di opporvi recisamente ai consigli di coloro che sono accusati di essere presidenti dei ministri, dietro le quinte, e non hanno il coraggio di assumere tutta intera la loro responsabilità (Benissimo! *all'estrema sinistra*). Voi con questo intestardirvi a presentare i provvedimenti politici, rappresentate il pedantismo del dispotismo; dimostrate di non conoscere nè la forza di resistere, nè l'opportunità di cedere; voi con l'impugnare i diritti popolari, li consolidate.

Lasciate questo sistema nefasto di cercare a tentoni le leggi e i rimedii.

Io vorrei, o signori, che la mia modestissima parola potesse indurre l'onorevole presidente del Consiglio a maggiore ponderazione; ma ciò forse è speranza temeraria. Io vorrei che l'onorevole Pelloux, che è un buon soldato, e certamente amante del benessere e della gloria del suo Paese, avesse il coraggio, appunto militare, di abbandonare questi provvedimenti politici, che creano un dissidio tra le istituzioni ed il popolo! A noi ciò poco

importa; ma voi dovrete pensare che la storia insegna, che, quando tali dissidii sono scoppiati, il trionfo è rimasto sempre da parte dei diritti, imprescrittibili, intangibili del popolo sovrano. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

Presentazione del disegno di legge per l'assestamento del bilancio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

Boselli, ministro del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1899-900.

Presidente. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito e mandato alla Commissione del bilancio.

Si riprende la discussione per la conversione in legge del decreto 22 giugno 1899.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Francesco Spirito.

Spirito Francesco. Mi consenta la Camera brevi osservazioni sopra questa delicata questione del decreto-legge che da lungo tempo affatica il Parlamento ed il Paese. Io mi occuperò meno del contenuto di questo disegno di legge che della sua forma; meno del contenuto che della forma perchè con un voto, al quale io partecipai, la Camera accettò in massima il disegno di legge e ne deliberò il passaggio alla discussione degli articoli. Meno del contenuto che della forma, perchè, debbo dichiararlo, fra i componenti dell'altra Commissione che studiò questi provvedimenti, io ero forse il più tiepido, e sopra alcune questioni di una certa importanza dissentivo dai miei colleghi. Ma oggi la questione di forma, quella del decreto-legge, ha preso il sopravvento e quasi è scomparsa la questione dei provvedimenti politici; ed è perciò che io mi occupo a preferenza di questa questione di forma.

Questo è l'ottantasettesimo decreto-legge della collezione italiana; sicchè non possiamo dire che manchino o che siano scarsi i precedenti; tutt'altro! Essi sono numerosi ed importanti e concernono tutto il nostro diritto pubblico: materia di finanza, materia di ammi-

nistrazione e materia politica propriamente detta.

Or quanti sono gli uomini politici d'Italia che siano immuni dalla responsabilità, non dico dalla colpa, di questi decreti-legge? Ben pochi, e certamente fra questi pochi non si può annoverare l'onorevole Luigi Luzzatti, il quale ieri ci fece assistere, con viva compiacenza e con sentimento di alta ammirazione, ad una lezione splendida di diritto costituzionale sui decreti-legge; e concluse il suo discorso, annunciando che egli era pentito del suo passato e che comprendeva che vive amarezze forse avrebbero afflitto l'animo suo nel distacco, su questa questione, da alcuni suoi carissimi amici. Ma questi, a rassicurarlo, andarono subito a stringergli la mano come per dirgli: il giorno in cui lascerai il banco di deputato per ritornare a quello dei ministri, forse ti ricorderai anche tu che i peccati hanno maggiore attrattiva dei pentimenti e consentirai a firmare altri decreti-legge. (*Benissimo!*)

In quanto a me, che non sono fra i suoi intimi amici politici, dicevo, ricordando le parole virgiliane: *ehu mihi qualis erat, quantum mutatus ab illo!* (*Si ride*).

Ma, diceva l'onorevole Luzzatti, noi siamo passati di esagerazione in esagerazione, di abuso in abuso; ed è vero. Io pure deploro e condanno le esagerazioni e gli abusi. Dai decreti-legge in materia di finanza, materia importantissima, che è la vera e direi quasi unica arma che i Parlamenti possano imbrandire contro il potere esecutivo, si è passati, disse l'onorevole Luzzatti, ai decreti-legge in materia amministrativa; ed ora, esagerando sempre più, siamo ai decreti-legge in materia politica.

Ebbene, lasciatemi dir franco il mio pensiero: trovo più giustificabile un decreto-legge in materia politica, che non in materia finanziaria o amministrativa (*Interruzioni a sinistra*). Sì, il decreto-legge suppone uno stato di necessità, senza di cui mancherebbe ad esso ogni fondamento razionale.

De Felice-Giuffrida. Qui non c'era necessità!

Spirito Francesco. Ora lo stato di necessità in materia di amministrazione io lo comprendo poco, poichè il più importante degli organismi amministrativi può ben ritardare di qualche mese, senza che perciò cada il mondo. Così pure, la più importante delle questioni finanziarie può produrre qualche

inconveniente, può togliere all'erario qualche milione, senza che per questo dobbiamo con tanta facilità sostituire alla legge ordinaria una legge anormale e fatta senza i metodi consentiti dallo Statuto. Invece, in materia politica, quando davvero vi è lo stato di necessità, quando vi è pericolo per la sicurezza e l'integrità dello Stato (*Vive interruzioni a sinistra*), allora io comprendo il decreto-legge (*Commenti*), e lo giustifico.

Presidente. Non interrompano!

Spirito Francesco. In Italia il primo decreto-legge fu emanato in materia politica, e fu quello sullo stato d'assedio a Genova nel 1849, e d'allora di decreti-legge in materia politica, ed anche di gravissimi, ce ne sono stati parecchi. Quelli sullo stato-d'assedio non hanno avuto mai la mia approvazione. (*Vive interruzioni a sinistra*).

Mai; anzi, ho detto più volte alla Camera, e lo ripeto oggi, che anche quando in uno stato eccezionale di necessità vera, impellente e minacciosa, io potessi consentire ad un decreto-legge di stato d'assedio, non consentirei mai che s'istituissero tribunali militari per giudicare reati di competenza del potere giudiziario ordinario. In questo potere giudiziario ordinario noi possiamo e dobbiamo aver fiducia sempre, in tutti i momenti, ed anche nei momenti di sommosse popolari. (*Rumori e approvazioni*).

Ma torniamo all'onorevole Luzzatti.

Egli affermava, invocando anche l'autorità dell'onorevole guardasigilli e dell'onorevole Salandra, dei quali lesse alcune parole, che la magistratura abbia il diritto di resistere ad ogni provvedimento legislativo, che non sia stato emanato con le forme prescritte dallo Statuto. In genere sì, quando, per esempio, nei regolamenti o in altro modo il potere esecutivo esorbitasse, invadendo il campo della legge; ma in materia di decreti-legge, emanati per provvedere di urgenza ad uno stato di necessità, non può essere consentito al potere giudiziario il diritto di esaminare il valore dei motivi, pei quali quel decreto fu sottoposto alla firma del Re. Ed io mi dolgo che un uomo d'ordine, un uomo eminente per ingegno e dottrina, come l'onorevole Luzzatti, abbia dato questo tristo suggerimento al potere giudiziario, d'invadere il campo politico e ribellarsi al Governo, rifiutandosi di applicare i decreti-legge. (*Vive interruzioni all'estrema sinistra*).

Ferri. Deve vedere se sia legge.

Spirito Francesco. V'è una legge superiore a tutte le leggi e a tutti gli statuti, antichissima legge, ma pur sempre nuova e sempre vitale: *salus reipublicae, suprema lex*. (*Approvazioni — Vivi rumori all'estrema sinistra*).

Ecco il fondamento giuridico e razionale dei decreti-legge, riconosciuto ed applicato dalla magistratura in migliaia di sentenze.

Marescalchi Alfonso. Fondamento violento, non giuridico.

Spirito Francesco. Ecco la teoria che un giorno voi potreste applicare; (*Vivi rumori all'estrema sinistra*); e noi riconosciamo che ogni Governo, in mano di chiunque esso sia, conservatori o radicali, monarchici o repubblicani, ogni Governo ha il diritto di sospendere per qualche momento la legge ordinaria (*Proteste all'estrema sinistra*) nell'interesse supremo dello Stato.

Io vorrei domandare all'onorevole Luzzatti che cosa avrebbe egli detto, se la magistratura italiana, due anni fa, avesse resistito al Governo ed avesse detto: io non posso rinunciare alla mia competenza e debbo io giudicare dei delitti, che il Governo vuole sieno giudicati da tribunali straordinari illegalmente istituiti. Che cosa avrebbe egli detto se il potere giudiziario avesse dichiarato allora che quel decreto, che portava anche la firma dell'onorevole Luzzatti, non era abbastanza giustificato?

E lo si poteva dire per alcune regioni; lo si poteva dire per Napoli, soprattutto. Voi suspendeste tutte le libertà e tutte le garanzie statutarie e proclamaste lo stato d'assedio in regioni assai tranquille o almeno, a quell'epoca, relativamente tranquille.

In una regione avvennero fatti assai gravi, e si deve al presidente del Consiglio attuale, a questo liberticida, se ivi lo stato d'assedio non fu proclamato. Egli assunse sopra di sé la responsabilità di governare con le leggi ordinarie e disse ai ministri di allora che egli avrebbe rinunciato al suo ufficio se il Governo avesse voluto anche in Puglia proclamare lo stato d'assedio! (*Interruzioni, commenti*).

Bertesi. Allora fece bene, adesso fa male! (*Commenti — Rumori al centro*).

Spirito Francesco. Ricordiamoci quali erano le condizioni della Camera nel giugno dell'anno scorso! Io non starò qui a narrare cose che ognuno di noi conosce ed alle quali ognuno

di noi ha assistito o partecipato; richiamo soltanto alla nostra mente quel ricordo.

Di fronte all'ostruzionismo, il Governo credette che una via d'uscita vi fosse nel decreto-legge che presentò alla firma Reale. L'onorevole Luigi Luzzatti ha detto: avete sbagliato, vi erano tre vie da seguire. Crisi di Ministero; ed io domando se può un uomo d'ordine come l'onorevole Luigi Luzzatti presentare soltanto una simile ipotesi.

Ferri. Un bel morir tutta la vita onora!
(Uh! Uh! Uh!)

Spirito Francesco. Un Ministero, forte della fiducia della maggioranza, si ritira innanzi ad una minoranza violenta!

Seconda via di uscita: crisi parlamentare. Cioè bisognava dire al paese: vi è una maggioranza, la quale sostiene il Governo, e vi è affiatamento, vi è concordia fra Governo e maggioranza; e noi intanto sciogliamo la Camera, perchè vi è una minoranza la quale vuole impedire il normale funzionamento delle istituzioni parlamentari! Ma, signori, è davvero da consigliare in momenti così difficili ad un Governo questa fra le vie di uscita?

Bertesi. Ma se siete l'espressione del paese!
(Rumori al centro).

Spirito Francesco. Vi era una terza via: riforma del regolamento. Ebbene, lasciate che io ve lo dica schietto: io dissi allora e ripeto oggi che avrei preferito questa terza via. Ma non mi debbo dissimulare le gravi difficoltà, che anche questa via presentava: difficoltà di merito, perchè si vide come erano discordi, e profondamente discordi, i pareri quanto alle modificazioni del regolamento; difficoltà di forma, perchè erasi già dichiarato dalla Sinistra Estrema che avrebbe ripreso, e peggio di prima, l'ostruzionismo sulla riforma del regolamento.

Una voce a sinistra. E la maggioranza?

Spirito Francesco. Nondimeno, io avrei preferito questa via; ma debbo riconoscere che se il Governo ha creduto che quelle difficoltà erano gravissime e non si potevano affrontare, ed ha pensato che una soluzione più naturale, più facile, più sicura, fosse quella del decreto-legge, non sarò io che innanzi ad una condizione di cose così eccezionale darò un voto contrario al Governo.

Oggi, bisogna dirlo, la questione si è alquanto inasprita, per effetto della sentenza

della prima sezione penale della Corte di Cassazione. (*Approvazioni*).

Ferri. Si è chiarita, non inasprita.

Spirito Francesco. Vi era già qualche dissidio nelle sfere più modeste della magistratura: di fronte al giudizio quasi concorde della magistratura italiana, sursero alcuni dispareri, i quali furono abbastanza sollecitamente, se non in tutto, in gran parte corretti da pronunziati superiori. Per esempio, ho sentito qui ricordare un'ordinanza della Camera di Consiglio di Messina. Ma leggete la sentenza di quella Sezione d'accusa, che revoca con un importante e dotto ragionamento quella ordinanza.

A quel lieve dissidio si è aggiunto, cosa assai più grave, un dissidio nella suprema magistratura... (*Dinioghi all'estrema sinistra — Sì, sì! a destra*).

Ebbene, poichè non solo in questo momento, ma anche qualche altra volta che qui in quest'Aula qualcheduno si è permesso di parlare di questo dissidio, da quella estrema parte della Camera sono surti sempre, come ora, clamorosi dinieghi; ebbene, onorevoli colleghi, statemi a sentire.

Che cosa dice la sentenza ultima della Corte di Cassazione, prima sezione? Il decreto-legge *non lo si può applicare*, perchè esso non esiste; cadde nel nulla con la chiusura della Sessione. Dunque non si applica il decreto-legge, perchè non esiste.

Ma che cosa aveva detto invece la Corte di Cassazione in seconda sezione, nella causa Gherardi? Leggete quella sentenza: la Corte di Cassazione non si ferma soltanto a quel piccolo inciso letto alcuni giorni fa dall'onorevole Barzilai. La Corte di Cassazione discusse lungamente sulla portata dell'articolo 5 del decreto-legge e dopo averne esaminato il significato e la estensione, così continua: « erroneamente pertanto fu dai giudici di merito interpretato l'articolo 5 del decreto-legge 1899 nei riguardi del ricorrente Gherardi e la relativa sentenza deve annullarsi senza rinvio. Per questi motivi... »

Sentite, onorevoli colleghi, questa parte importante della sentenza, il dispositivo.

« Per questi motivi, la Corte accoglie il 4º mezzo di ricorso e *in applicazione dell'articolo 5 del regio decreto 22 giugno 1899*, ecc. ecc. »

Dunque, è tanto esistente per la seconda

sezione questo decreto-legge, che essa lo applica. (*Approvazioni — Interruzioni*).

Voci a sinistra. Non ne ha discusso la costituzionalità.

Spirito Francesco. Dunque, v'è o non v'è il dissidio fra la prima e la seconda sezione? Ed ora, o signori, permettetemi sulla sentenza della prima sezione due brevi osservazioni. Me le consentirete tanto più che l'onorevole Luzzatti ieri nel confutare alcune sentenze favorevoli alla validità del decreto, ha enunciato una giusta teorica: quando il magistrato mette a fondamento della sua sentenza considerazioni di ordine politico e costituzionale, in questo campo il giudice migliore e più competente è il Parlamento. E tanto più, o signori, deve essere così quando un magistrato pone a fondamento della sua sentenza motivi d'ordine parlamentare.

Quale è il fondamento della sentenza della prima sezione della Corte di Cassazione? Col decreto che chiudeva la Sessione cadde il decreto-legge! Ma questa è una strana confusione. Il nostro magistrato supremo, che non è composto di uomini parlamentari. . . (*Interruzioni*). Avete ragione: la magistratura suprema, che in gran parte non è composta di uomini parlamentari, confonde il disegno di legge col decreto-legge. Erra grandemente la Corte di Cassazione quando dà alla chiusura della Sessione un potere che essa non ha: cadono i disegni di legge, ma non i decreti-legge. (*Approvazioni*).

Ferri. E il rispetto alla cosa giudicata?

Spirito Francesco. Non lo avete ricordato ieri, quando l'onorevole Luzzatti confutava più largamente e più vivamente certe sentenze.

Seconda osservazione: che cosa restava al Governo?

Credete pure, egregi colleghi, che io vi parlo col cuore di un cittadino angosciato innanzi a questo dissidio, che dal campo politico si diffonde nella stampa e dalla stampa nel paese, e poi scoppia in mezzo al potere giudiziario stesso.

Che cosa rimaneva a sperare a noi per acquietare la nostre coscienze? La possibilità e il desiderio di un giudizio davvero solenne, che solo avrebbero potuto dare le sezioni riunite del supremo Collegio. E pareva fosse venuto il momento di questo pronunciato solenne. Se all'azione che s'imputava al ricorrente Cavallazzi...

Sacchi. Non era possibile dopo essere stata cassata la sentenza senza rinvio.

Spirito Francesco. Appunto: se all'azione che s'imputava al ricorrente Cavallazzi non era applicabile l'articolo 2 del decreto-legge, era invece applicabile qualche altro articolo delle nostre leggi! La Corte di Cassazione pronunciò nella sua sentenza queste sole parole:

« Il Tribunale di Ravenna per condannare il ricorrente Cavallazzi, avendo applicato una legge non esistente giuridicamente, cadde in gravissimo errore, e per tale uopo la denunziata sentenza deve esser cassata senza rinvio ». Non vi è una parola sola che giustifichi questo, che è l'espressione massima della giurisdizione del supremo Collegio: l'annullamento senza rinvio. Quand'è che la Corte di Cassazione annulla senza rinvio? Quando l'azione sfugge a qualsiasi sanzione penale, quando essa non è contemplata da alcuna legge (*Bravo! al centro*).

Ferri. E per questo l'ha cassata.

Ma doveva cassare con rinvio, perchè Cavallazzi era colpito da altra legge.

Spirito Francesco. Quale era il fatto addebitato al Cavallazzi? (*Interruzione all'estrema sinistra*).

Presidente. Facciano silenzio!

Spirito Francesco. Dice la Corte: « Considerato che il pretore di Lugo il 14 novembre 1899 condannò Cavallazzi Antonio, ammonito, alla pena di 35 giorni di arresto, come contravventore all'articolo secondo del decreto-legge 22 giugno 1899, per avere nel 2 novembre dello stesso anno portato al Camposanto di Lugo (nel 2 novembre giorno di assembramenti nei cimiteri) una corona che depose sulla tomba di un tale Piccinevini ed attaccato a detta corona un pezzo di carta, sul quale leggevansi le seguenti parole: Alla vittima del pensiero, gli anarchici. »

Il pretore ed il tribunale credettero che fosse applicabile l'articolo 2 del decreto-legge, dove si parla di *emblemi sediziosi*, portati in *pubbliche riunioni*. Ma in ogni caso era sempre applicabile un altro articolo di legge....

Ferri. Ma che facciamo le sentenze qui dentro?

Presidente. Lasci libertà di parola!

Spirito Francesco. L'articolo 2 del decreto-legge mira a chiarire e migliorare la dizione dell'articolo 3 della legge di pubblica sicu-

rezza, il quale dice così: « Le grida e le manifestazioni sediziose emesse nelle riunioni e negli assembramenti sono punite, ecc. » (*Interruzioni all'estrema sinistra — Commenti animati*).

Ora, dichiarato inapplicabile l'articolo 2 del decreto-legge, rimaneva sempre l'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza. La Corte di cassazione non lo ricordò, ma se vi avesse badato avrebbe certamente rinviato ad altro giudice; ed allora, dopo il giudizio di rinvio, sia per parte del condannato, sia per parte del Pubblico Ministero, si sarebbe provocato quel giudizio solenne della Corte di cassazione a sezioni riunite, che invano noi potremmo invocare oggi, perchè la Corte di cassazione ha annullata la sentenza senza rinvio.

Questo stato di cose rese difficile e delicata la posizione del Ministero. Che cosa fare? Esso aveva consentito che leggi importanti d'ordine economico fossero discusse a preferenza e che fosse rimandata a miglior tempo la discussione sul decreto-legge; ma quando scoppiò nel seno stesso del supremo Collegio un così grave e stridente dissidio, in seguito al quale la magistratura non avrebbe avuto più una norma sicura per applicare o non applicare il decreto-legge... (*Interruzioni, e vivi rumori all'estrema sinistra*).

Una voce. Povera magistratura!

Spirito Francesco. Non dite a me: povera magistratura! Sono 35 anni che vivo nel Foro a contatto con la magistratura....

Ferri. Fa l'avvocato.

Spirito Francesco. ... e nessuno più di me conosce i suoi sentimenti nobili ed elevati, il suo patriottismo e le sue abnegazioni, e la ritiene meritevole dell'affetto e del rispetto del paese.

Ferri. Ma però la discute oggi.

Spirito Francesco. Ieri furono discusse alcune sentenze, che si occupavano dei motivi politici che avevano consigliato il decreto-legge, e si disse che in quei limiti si aveva il diritto di discuterla. Questa teoria a me par giusta, ma deve esser parsa giusta anche all'estrema sinistra, che ascoltò senza protestare le parole dell'oratore di ieri. E se l'oratore di oggi provoca i vostri rumori, a me ciò non dispiace punto...

Ferri. È la causa che è cattiva.

Spirito Francesco. ... ma dovete convenire che i rumori di oggi non sono suscitati dalle idee, che io enuncio, ma dalle conclusioni poli-

tiche, alle quali devo giungere. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Onorevoli colleghi, ho detto abbastanza per giustificare il mio voto dell'anno scorso, conforme a quello che darò ora.

L'onorevole Luzzatti Luigi, che ha sempre una certa aria ispirata di apostolo ingenuo, in un momento ieri assunse un tono anche più espansivo verso i colleghi dell'estrema sinistra e disse ad essi: io confido che voi questa volta rinunzierete al vostro ostruzionismo.

Voci all'estrema sinistra. No! no!

Bertesi. Tutt'altro!

Spirito Francesco. Lo so; ma fu innanzi a questi dinieghi che l'onorevole Luzzatti, il quale aveva tanto parlato contro il decreto-legge, in un momento di sconforto disse: ma bisogna pur trovarlo un mezzo per resistere all'ostruzionismo. Ora io domando all'onorevole Luzzatti, qual'è il mezzo che egli troverebbe, per combattere questo ostruzionismo, che se è un diritto della minoranza, nei limiti del regolamento, non deve giungere fino a ledere il diritto della maggioranza? (*Grida, apostrofi all'estrema sinistra*).

Ferri. La verità è uscita dal pozzo.

Spirito Francesco. Ebbene, o signori, questo diritto della minoranza deve essere infrenato da un regolamento, che faccia rispettare anche i diritti della maggioranza e permetta il libero funzionamento delle istituzioni parlamentari. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Io vorrei essere, per un momento, non tanto ingenuo quanto l'onorevole Luzzatti, ma un pochino ingenuo anch'io, e vorrei dire che innanzi a simile situazione io debbo confidare che tutti gli uomini d'ordine si uniscano...

Ferri. Per fare una prepotenza!

Spirito Francesco. ... per porre termine a questo stato di cose così angoscioso. Noi discutiamo una legge di alto interesse, poichè si tratta dei diritti politici più importanti e delicati: si tratta dei diritti di riunione e di associazione, e della libertà della stampa. Che cosa ha fatto questo disegno di legge? Meno in qualche parte secondaria, nella quale potrei essere d'accordo con la minoranza, esso non ha fatto altro che codificare i risultati di una lunga e costante giurisprudenza.

Ferri. L'arbitrio non si può codificare.

Spirito Francesco. Io sostenni nell'altra Commissione e sosterrò anche ora, se l'ostruzionismo

on impedirà ogni serena discussione, che il disegno di legge è suscettibile di miglioramenti. Io pensavo che avremmo dovuto dare al Paese una legge che assicurasse la società, ma fosse ispirata a principî liberali. (*Interruzioni a sinistra*). Perciò votai l'anno scorso contro l'articolo 1, troppo restrittivo, e perciò voterei anche ora contro alcune disposizioni, che ritengo soverchiamente lesive dei principî di libertà. Ma appunto per questo, io vorrei dire a tutti, e agli uomini d'ordine specialmente: comprendiamo il momento difficile che attraversa il Paese, comprendiamo l'alta importanza della materia sottoposta al nostro esame, uniamoci tutti, discutiamo serenamente e diamo al nostro paese una legge degna del Parlamento italiano...

Una voce a sinistra. Dunque questa non è degna!

Spirito Francesco. Sono ingenuo io pure, lo comprendo: ma allora consentitemi di chiudere il mio discorso con le stesse parole dell'onorevole Luigi Luzzatti: almeno ho compito anch'io il mio dovere! (*Bravo! Benissimo! — Vive approvazioni al centro e a destra.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosano.

Rosano. Onorevoli colleghi, alle approvazioni che da quella parte della Camera (*la destra*) sono venute al discorso dell'onorevole Spirito, consentite che io, con la maggiore lealtà dell'animo mio, aggiunga, per quanto poco valga, l'approvazione mia. Noi assistevamo ad uno spettacolo certamente nuovo e forse, e senza forse, ben grave; assistevamo allo spettacolo di 20 o 22 oratori, che si erano iscritti a parlare contro il decreto-legge, e non sorgeva, dal seno della maggioranza, una voce qualsiasi la quale avesse osato di parlare in favore e del metodo e dei provvedimenti che col decreto-legge si vogliono inaugurati e votati dalla Camera.

Sia lode dunque al coraggio dell'onorevole Spirito (*Commenti*). Esso ha reso alla maggioranza ed alle sue idee il più grande dei servizi: quello di dimostrare che quelle idee, per quanto non siano costituzionalmente corrette, possono pure trovare un difensore, che abbia l'autorità dell'illustre avvocato, il quale, finora, ha sostenuto le ragioni della difesa del decreto-legge e dei provvedimenti politici.

Reso questo primo omaggio all'onorevole

Spirito, permettetemi che io non mi occupi di sapere se i peccati dei Visconti abbiano superato od uguagliato quelli dei Torriani, e che io venga ad apprezzare l'importante valore di una sentenza partita dal labbro dell'onorevole Spirito al quale, in verità, antico peccatore come lo conosco, io credo facilmente sulla parola quando afferma che l'attrattiva dei peccati sia maggiore e più piacevole dell'attrattiva della penitenza. (*Bravo! all'estrema sinistra — Si ride.*)

Resti, dunque, l'onorevole Luzzatti a battersi il petto, come penitente, resti l'onorevole Spirito a ritenere che sia meglio peccare, che pentirsi; tutto questo me non riguarda. Nè vorrò occuparmi del numero sbalorditorio che l'onorevole Spirito è venuto ad agitare dinanzi alla Camera. Sono, egli ha detto, non meno di ottantasei i decreti-legge, che precedettero questo, del quale ci stiamo occupando! Non me ne occuperò, o signori, poichè non credo che possa essere argomento di difesa il dire: rispetto ai decreti-legge, altri ha commesso una incostituzionalità; dunque, ho diritto di commetterla anch'io. No; ora è invece il momento di esaminare se si debba mutar metodo, prendere altra via e ritornare alle rette norme costituzionali. Ma l'onorevole Spirito vorrà consentirmi una osservazione, che, se per poco egli si fosse fermato a considerare i precedenti decreti-legge, non sarebbe sfuggita al suo acume e alla sua intelligenza, un'osservazione, cioè, sulla differenza enorme che separa il decreto-legge, di cui ci occupiamo, da tutti i suoi ottantasei compagni di sventura e di incostituzionalità, dei quali egli ha parlato. (*Approvazioni all'estrema sinistra.*)

Consentitemi che io mi affretti, prima di tutto, a separare, da tutto il resto, una parte importante di questi decreti, quelli, cioè, che furono emessi per questioni di tasse, di finanza, amministrativamente, e quello, che è dovuto, parmi, all'onorevole Grimaldi, relativo alla legge per le pensioni. Permettetemi, dico, che mi affretti a metterli da parte, poichè tutti questi decreti-legge importavano una modificazione temporanea alle ordinarie norme per esigere le tasse e all'aliquota di queste, o ai regolamenti amministrativi, le quali modificazioni dovendo essere portate immediatamente innanzi alla Camera, se la Camera non le avesse approvate, immediatamente, del pari le cose sarebbero rientrate,

senza danno di alcuno, nelle prime loro condizioni. (Benissimo! a sinistra).

Ma, ditemi, come è possibile ammettere che si torni alle prime condizioni col decreto-legge, che noi dovremo discutere ed approvare; come è possibile che il Governo, per onnipotente che sia, possa avere la facoltà di fare che chi ha sofferto, per esempio, la pena del carcere o chi ha pagato una multa, sia esonerato dal carcere, che ha sofferto, o non paghi la multa, che ha già pagato? Dunque, per questa parte, nessuna somiglianza fra i decreti-legge, che precedettero quello del 22 giugno 1899. Ma ve ne sono alcuni, coi quali si è ordinato lo stato d'assedio, si sono sospese le guarentigie costituzionali ordinarie, si sono, persino, istituiti tribunali militari! Ma all'acume dell'onorevole Spirito e della Camera non può sfuggire la differenza, anche enorme, che separa questi decreti da quello, di cui ci occupiamo; perchè i decreti-legge, che ordinano lo stato di assedio, sono promulgati in momenti, in cui l'ordine pubblico è barcollante, ed è allora che quell'antico dettato del *salus publica*, che l'onorevole Spirito è venuto invocando, e vedremo, di qui a poco, con quanto buon diritto, a proposito di questa procedura e di questo decreto-legge, è allora che quello antico *salus publica suprema lex esto* può essere, forse, legittimamente, invocato. Forse, ho detto. E notate che questi decreti-legge sono ordinanze d'indole assolutamente politica; ma non hanno nulla a che fare col decreto-legge presente; il quale è un decreto, con cui si modificano le leggi esistenti (Benissimo! a sinistra); con cui si legifera; con cui il potere esecutivo si sostituisce all'autorità del Parlamento; con cui sono invertite le norme più ordinarie del diritto costituzionale; con cui è lesa tutta quanta la materia del nostro Statuto; con cui sono distrutti i plebisciti, in forza dei quali il popolo italiano (*Vivissime approvazioni ed alcuni applausi a sinistra — Rumori a destra ed al centro*) si è costituito in nazione.

Ora domando all'onorevole Spirito, che è così illustre e poderoso avvocato, se lo spettacolo che egli, per sostenere le ragioni della parte sua e dei suoi convincimenti, ha dato oggi, trovasse imitatori, che cosa sarebbero più i poteri dello Stato? che cosa sarebbe la loro indipendenza? che cosa sarebbe il diritto che essi hanno, di svolgersi l'uno sepa-

ratamente dall'altro, l'uno interamente libero dall'altro, per poi coordinare l'azione loro comune in vantaggio della patria e delle istituzioni? Voi l'avete udito: l'onorevole Spirito, nella seconda parte della sua splendida orazione, è stato costretto a discutere una sentenza dei magistrati; è stato costretto a dire che la sentenza della Corte di Cassazione conteneva un errore; è stato costretto ad affermare che non solo la sentenza della Corte di Cassazione (prima sezione) conteneva un errore, ma che conteneva di più una sopraffazione. (*Interruzione*).

Spirito Francesco. Non ho detto questo.

Rosano. Avete tanto coraggio, onorevole Spirito; ebbene, chiamate le cose col nome loro. (*Interruzione del deputato Spirito*).

Ma quale sarebbe la sopraffazione, se non è quella di una sezione della Cassazione, cui voi attribuite, per impedire che sulla sua opinione intervenga l'opinione della Cassazione a sezioni riunite, una sentenza senza rinvio, mentre avrebbero dovuto cassarla e rinviare? (*Interruzioni al centro — Approvazioni a sinistra*). Sarebbe la sopraffazione del potere giudiziario! (*Vive approvazioni a sinistra*). Ed ecco a quali conseguenze il metodo seguito dal Governo ha condannato il Parlamento italiano! Lo ha condannato a sentir dire da uno dei suoi più vecchi (volevo dire più antichi, glie ne domando perdono) (*Si ride*), da uno dei suoi più antichi rappresentanti, che la Corte di Cassazione ha commesso un gravissimo errore; che la sezione della Corte di Cassazione, cassando senza rinvio, ha avuto in animo di sottrarre se stessa al giudizio della Corte di Cassazione, a sezioni riunite. Ditemi voi, o signori: può immaginarsi una inversione di poteri, più stridente, più urgente, più palese di questa, che io ho tratto dalle parole stesse dell'onorevole Spirito? (Benissimo! a sinistra).

Ma è vero che la Corte di Cassazione abbia commesso un errore, dichiarando che il decreto-legge non era esistente? Ed è vero che la Corte di Cassazione abbia commesso una sopraffazione (e se l'onorevole Spirito non ha detto sopraffazione, ha detto qualche cosa che come sopraffazione può essere interpretata), cassando la sentenza senza rinvio?

Ma la Corte di Cassazione si è messa in contraddizione con altre precedenti sentenze.

E qui ho udito l'onorevole Barzilai, nel mirabile discorso che ha pronunziato sabato,

dire: badate che la Corte di Cassazione, realmente, in un inciso, ha detto che la costituzionalità del decreto non si offeriva a dubbi di sorta. L'onorevole presidente del Consiglio, mentre, ieri, sorgeva a parlare per rispondere agli onorevoli Ferri e Pantano, che proponevano la sospensiva, ebbe dall'aiuto diligente dell'onorevole ministro guardasigilli immediatamente pôrta la sentenza della Corte di Cassazione nella causa del 29 dicembre scorso, se non vado errato; ed egli ne lesse il dispositivo. L'onorevole Spirito, rincalzando oggi, ha detto: come? non volete dire che la Corte di Cassazione abbia ammessa la costituzionalità del decreto-legge, quando la Corte di Cassazione, in seconda sezione, in forza dell'articolo 5 del decreto-legge, ha pronunziato nel senso, in cui ha pronunziato?

Ebbene, o signori, i nostri riveriti avversarii avrebbero dovuto aggiungere una circostanza di fatto che finora non hanno detta. I nostri riveriti avversarii avrebbero dovuto dire che l'istituto delle Corti di Cassazione tanto ne ha per quanto ad esso attribuisce il gravame del ricorrente: esso non può svolgere le sue altissime funzioni se non nei termini e nei limiti segnati dai motivi del ricorso. *(Interruzioni — Rumori).*

L'onorevole guardasigilli sa che sono due le sentenze pronunziate il 29 dicembre 1899; due sentenze relative ai ricorsi di due gerenti contro sentenze emanate dai primi giudici.

Diceva il primo dei due ricorrenti: Poichè è stato riconosciuto l'autore dell'articolo del giornale in forza del decreto-legge, la pena che mi ha irrogata il giudice di merito non è legale. E la Corte di Cassazione gli ha dato ragione.

Diceva il secondo ricorrente: voi volete condannarmi alle spese dopo di avere dichiarato che sono immune dalla responsabilità del reato; in materia penale la condanna alle spese non è che una condanna succedanea accessoria, e non è possibile che io sopporti le spese di un procedimento, nel quale i magistrati mi hanno riconosciuto innocente. E la Corte di Cassazione disse che era naturale accogliere l'istanza di questo secondo ricorrente. Nella sentenza che l'onorevole Spirito ha letta, nella sua parte dispositiva, e della quale anch'io aveva compiuto il dovere di farmi fare copia, si dice esplicitamente: « sarebbe vano (dopo di avere esposto lo stato della lite) a proposito un'ampia ed accurata

disamina sulla legalità del mentovato decreto-legge, imperocchè non è stata denunziata. » *(Interruzioni).*

Di maniera chè non solo la Corte di Cassazione, in seconda sezione, non ha riconosciuto la costituzionalità di questo decreto, ma essa ha esplicitamente dichiarato che non ha potuto occuparsi della questione costituzionale, perchè il tema della causa era tutt'altro.

Dunque, o signori, la Corte di Cassazione ha riconosciuto applicabile il decreto nei limiti, nei quali essa era investita di giurisdizione dal ricorrente medesimo; ma lo ha riconosciuto applicabile a favore, ponete mente, del ricorrente, e dichiarando che essa non poteva e non doveva occuparsi della questione di costituzionalità.

Dunque a me pare che quella contraddizione stridente, come è parsa all'animo scrupoloso dell'onorevole Spirito, il quale da trentacinque anni, come egli stesso ci ha fatto sapere (e mi compiaccio di prender nota di quei trentacinque anni), tratta con magistrati, quella contraddizione stridente non può essere, certamente e validamente, invocata.

Ma rimangono le accuse contro la sentenza della prima sezione. La prima sezione, si dice, ha commesso un errore, dichiarando che il decreto era nullo e caducato, con una parola per verità poco ortodossa; ed io, che sono ortodosso costituzionalmente, non voglio esserlo meno filologicamente; ma poichè la parola è adoperata, anch'io l'accetto, per esprimere un concetto, che tutti comprendiamo. Ha detto è nullo, e sapete perchè? Perchè quel decreto non può essere considerato altrimenti che come un disegno di legge, e i disegni di legge cadono, col chiudersi di una Sessione, e debbono ripresentarsi al riaprirsi di una Sessione nuova. E la sezione prima ha detto ancora: voi avete fatto un decreto-legge che avrebbe dovuto aver forza di legge il 20 luglio. Voi, dunque, eravate impegnati ad aspettare fino al 20 luglio che il Parlamento negasse o concedesse la sua sanzione al decreto-legge. Se arrivati al 20 luglio, il Parlamento avesse negato la sua sanzione, il decreto sarebbe caduto; se l'avesse concessa, sarebbe divenuto legge. Se al 20 luglio non fosse stato ancora approvato, allora la Cassazione avrebbe potuto discutere se il decreto-legge poteva avere o no vita giuridica.

Ma, risponde l'onorevole Spirito: c'era

'ostruzionismo, bisognava vincerlo a qualunque costo. Se il decreto-legge abbia vinto l'ostruzionismo, non so. Che si sia vinto con un cattivo metodo, non esito ad affermarlo. Ed io ho sentito l'anima candida dell'onorevole Luzzatti, il quale, ieri, parlava evocando tutti i ricordi dei suoi studi costituzionali, e tutti gli insegnamenti che dalla cattedra ha impartito ai suoi numerosi discepoli, dire che vi erano tre vie per combattere l'ostruzionismo: o modificare il regolamento, o una crisi di Gabinetto, o una crisi parlamentare. Consentitemi di non partecipare nella opinione dell'onorevole Luzzatti.

L'ostruzionismo non può essere vinto (potrò ingannarmi, ma è mio convincimento sereno) se non da due cose: da un Governo che sia, legalmente, autorevole, e da una maggioranza forte, la quale abbia la coscienza di mantenersi nei limiti della legalità e della giustizia, (*Bene! Bravo!*) perchè quando alle maggioranze si vogliono far votare cose contrarie al patto fondamentale, che regola il nostro paese, quando si presentano decreti i quali, in linea di libertà sancite dalla Carta costituzionale, vogliono che sia fatto assolutamente l'inverso di quello che questa Carta sancisce, un Governo non è autorevole legalmente, una maggioranza non può, a mio giudizio, avere la convinzione profonda di essere nel vero, e di combattere per la giustizia e la verità.

Egli è perciò che l'ostruzionismo non si è potuto vincere nel luglio, ed è quindi a sè stesso che il Governo deve imputare la colpa di non avere ottenuto completa e definitiva vittoria.

Ma l'onorevole Spirito, in un'altra parte del suo discorso, ha anche affermato che la Corte di Cassazione, annullando senza rinvio, volle sottrarre quel suo pronunciato al giudizio di un'altra Corte di Cassazione a sezioni riunite: e sapete perchè? Perchè forse non c'era il reato, dice l'onorevole Spirito, nell'articolo 2 del decreto-legge, ma c'era il reato dell'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza. E per dimostrare che c'era questo reato, l'onorevole Spirito ha immaginato di difendere la parte civile innanzi al magistrato penale; ha trovato che la legge non si prestava al suo assunto, e non poteva un ingegno elevato e qualche volta anche un pochino sofista come quello dell'onorevole Spirito immaginare che lo andare a deporre so-

pra una tomba lacrime e fiori significasse fare un assembramento (*Ilarità*) a norma della legge di pubblica sicurezza; e perciò ha supposto che il caso di quel tale anarchico, che andava a portare una corona ai martiri del pensiero, qualificandosi per anarchico, rientrasse nell'ipotesi dell'assembramento dell'articolo 3 della legge di pubblica sicurezza perchè era il 2 novembre e tutti andavano al camposanto! (*Si ride*).

Vedete, l'onorevole Spirito, con tutta la finezza del suo intelletto e del suo senso giuridico, è costretto a queste piacevoli piccolezze di interpretazione giuridica, appunto, per sostenere la sua tesi, ed è costretto a mutare il sentimento del cuore di ogni uomo che non abbia perduto la santa religione dei defunti, è costretto a mutarlo col fatto di un assembramento preveduto e punito dalla legge di pubblica sicurezza. Ebbene, o signori, ho il diritto di dedurre che la causa difesa dall'onorevole Spirito non si presta, assolutamente, ad una difesa conclusiva per il nostro caso. Ma l'egregio collega concludeva ripetendo ancora una volta che *salus publica suprema lex esto*: sapete, se ne sono giovati tutti dei decreti-legge e ve ne gioverete anche voi, ha detto all'Estrema Sinistra, quando verrà il vostro momento. (*Interruzione del deputato Carlo Del Balzo*).

Onorevole Spirito, appunto, perchè non voglio che di decreti-legge si giovi nè l'Estrema Sinistra, nè l'Estrema Destra, nè altri, così son tranquillo nel votare contro i provvedimenti presentati dal Governo, perchè credo che rientrare nella costituzione sia urgente per tutti. È una catena di piombo questa del decreto-legge che ormai da otto o nove mesi trasciniamo legata ai nostri piedi; e la ricordiamo tutti la storia di questi decreti-legge. Furono una prima volta presentati dal Ministero dei nove giorni, dopo i fatti di maggio 1898, presieduto dall'onorevole Di Rudini, ma non vennero in discussione. Il Gabinetto presieduto dall'onorevole Pelloux non credeva necessari, al principio della sua vita parlamentare e politica, questi provvedimenti; eppure l'onorevole Pelloux afferrava il potere in un momento, in cui il Paese era stato sconvolto da disordini così gravi che si era dovuto ricorrere persino a repressioni violente. Si arrivò al dicembre 1898 e giunsero allora dalle labbra dell'onorevole Sonnino e da quelle di altri, consigli all'onorevole Pelloux ed

ammonimenti perchè si mettesse sulla via dei provvedimenti politici, che si facevano urgenti nell'interesse della cosa pubblica del nostro Paese. Altri ammonirono il Pelloux che egli non aveva bisogno di ricorrere a quei provvedimenti, essendo soltanto mestieri di serie riforme economiche che rialzassero la fortuna e l'economia pubblica del Paese e che solamente con questi provvedimenti di indole economica si sarebbe potuto distruggere ogni disagio di indole politica; che in Italia non si poteva discorrere di moti rivoluzionari tendenti a disgregare il presente ordine di cose, ma solamente di disagio economico che portava a irrefrenate ed inconsulte manifestazioni di piazza.

Parve che, nel dicembre 1898, l'onorevole Pelloux accettasse piuttosto quest'ultimo che i primi consigli ed ammonimenti, ma, dopo qualche mese, mutò, assolutamente, indirizzo e presentò una serie di provvedimenti politici, sui quali una Commissione, di cui faceva parte l'onorevole Spirito, scrisse, mi sembra, mercè la penna dottissima dell'onorevole Grippo, una relazione; ma quando si sarebbero potuti discutere, si verificò una crisi, e dopo la crisi furono partoriti questi ultimi provvedimenti politici che, consentitemi di manifestarvi un'opinione sincera e leale dell'animo mio, sono una grande offesa ai diritti che lo Statuto riconosce come inviolabili e che debbono essere mantenuti inviolabili dal Governo e dal Parlamento, ma, nello stesso tempo, rappresentano una ridevole precauzione, un assolutamente ridevole mezzo per combattere lo spettro che ha eccitato l'onorevole Pelloux, in forza dei consigli di cui testè ho fatto cenno, a presentare al Parlamento i provvedimenti medesimi che stiamo discutendo.

Salus publica suprema lex esto! Io domando però: è vero o non è vero che è gloria dell'onorevole Pelloux, è lode che nessuno gli può contestare, che la pubblica sicurezza nel nostro Paese è, ora, in ottime condizioni? E allora, è proprio adesso necessario di attentare ai diritti garantiti dallo Statuto, col pretesto di una tutela della quale nessuno sente il bisogno? Sì, *salus publica suprema lex esto!* Ma sapete quale è questa suprema legge in tutti i paesi che si reggono costituzionalmente? Una sola: che siano lealmente mantenuti gl'impegni, che la monarchia ha presi col popolo, e che il popolo ha presi con la

monarchia. Voi vorreste che una parte lacerasse oggi questi impegni; Dio vi liberi dal dolore di vedere il giorno in cui anche l'altra parte vorrà lacerarli. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni.*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Aprile.

Aprile. Dopo i dotti e magniloquenti discorsi pronunciati finora, la mia parola non avrà, certamente, alcuna autorità; ma se essa non potrà portare l'autorità della dottrina e quella dell'oratore, porterà, confido, la sincerità di un uomo, il quale, dichiarandosi fin da principio avversario e del decreto-legge e dei provvedimenti politici, dichiara, nello stesso tempo, di non essere un avversario politico del Ministero Pelloux, cui è lieto di rendere, fin da questo momento, omaggio per l'indirizzo dato all'amministrazione dello Stato e all'amministrazione degli enti locali, indirizzo informato ad uno spirito di rettitudine da un pezzo non comune in Italia. E questo fatto rilevo sopra tutto per la mia Sicilia.

Di Rudini Carlo. Vedremo alle elezioni!

Aprile. Non posso giudicare gli uomini dalle intenzioni: per ora giudico dai fatti.

A me pare, onorevoli colleghi, che ad uscire sereni e sicuri, con utile del paese e con dignità della Camera, da questo complicato laberinto nel quale noi ci dibattiamo, bisogna distinguere tre parti della materia: una parte d'ordine assolutamente costituzionale; una parte d'ordine esclusivamente legislativo; una parte di ordine meramente politico. Per la parte d'ordine costituzionale importa stabilire se l'atto compiuto dal potere esecutivo, emettendo un decreto-legge, o una ordinanza con la quale esso si sostituiva al potere legislativo, possa, sotto qualsiasi ragione, pretesto, urgenza o necessità, nell'interesse del paese o del funzionamento parlamentare, aver valore.

La parte d'ordine legislativo è quella che riguarda il merito dei provvedimenti che si sono proposti e che deve esaminarsi e discutersi come qualunque altro genere di provvedimenti, come qualunque altro disegno di legge.

Infine la parte d'ordine esclusivamente politico, che più forse appassiona la Camera, si riduce a sapere in che modo si poteva e si potrà combattere, o vincere, o far cessare l'ostruzionismo e impedire che la minoranza,

con metodi violenti, domini e diriga indirettamente il Governo e decida, contro e nolente la maggioranza, della sorte di un Ministero.

Cominciamo a discutere la materia legislativa. Ho già detto che sono contrario ai provvedimenti politici, e contrario nei tre punti essenziali che essi contengono: contrario a ciò che riguarda il diritto di riunione, contrario a ciò che riguarda i servizi pubblici, contrario per ciò che concerne la stampa. Quanto alle riunioni dirò poche parole. Credo, poichè sono uno di coloro che tendono a rafforzare l'autorità dello Stato, del quale vogliono continuamente estendere l'intervento e l'ufficio di tutela nelle relazioni umane e nei fenomeni sociali, accostandomi in questo punto al concetto espresso più volte dall'onorevole Fortis, credo che la polizia abbia sempre il diritto di sciogliere le riunioni pubbliche e credo che questo diritto non si possa in alcuna guisa limitare, perchè non è possibile codificare i casi contingenti nei quali l'autorità politica, che è preventiva e repressiva, abbia facoltà di impedire questi assembramenti. Il diritto della polizia è assoluto e non ha che un solo limite: la responsabilità politica del potere esecutivo rispetto al potere legislativo. Voler codificare questo diritto che muta da tempo a tempo, da circostanza a circostanza, da luogo a luogo, equivale a disarmare lo Stato e a costringere ad eccessi od arbitrî la polizia, che pure deve mantenere l'ordine, o ad avvolgerla in una rete di formalismi e di lentezze che la indebolirebbero fino al punto da non farle più conseguire lo scopo suo.

Sono contrario, quindi, al concetto di una qualsiasi legge che regoli le pubbliche riunioni. Il diritto è sancito dallo Statuto ed è condizione di esistenza di ogni libertà e di ogni vivere civile: l'esercizio, invece, è determinato da elementi mutevoli e politici imprevedibili. Perciò deve rimanere integra la responsabilità del potere politico davanti ai giudici suoi, davanti ai giudici politici che possono apprezzare, caso per caso, la sincerità e il valore del divieto della polizia, divieto che sarebbe eccezione e limite all'esercizio del diritto, mentre il diritto in astratto non si può disconoscere o infirmare senza togliere alle società moderne il mezzo più legittimo e più civile di evolversi e di migliorarsi. Concedendo, come noi vorremmo

fare con questa legge, il diritto al Governo di sciogliere le riunioni pubbliche anche con un decreto motivato, non verremmo a fare altro che rendere più fiacco il sindacato parlamentare e più legittimo, più continuo, più assoluto e più dispotico il diritto nel Governo di proibire le riunioni pubbliche, dacchè esso troverebbe in una legge riconosciuta, come diritto suo, il divieto alle riunioni, divieto che deve essere un fatto eccezionale, e nella motivazione di un suo decreto troverebbe una sufficientemente scrupolosa osservanza delle forme prescritte dalla legge.

Quanto alla parte che riguarda i servizi pubblici mi dichiaro apertamente contrario per un inciso che è contenuto nel decreto (pure essendo favorevole a tutto il rimanente) inciso che mi pare un'iniquità, perchè crea od aggrava il dissidio fra il capitale e il lavoro, mettendo la forza dello Stato, l'autorità della legge a servizio del capitalismo.

Invero, nell'articolo relativo è detto che anche quando i servizi pubblici sono tenuti, diretti, amministrati da privati non è permesso qualsiasi atto del lavoratore che possa turbare l'andamento del servizio. A me pare che questo inciso sia un'insidia, uno di quegli aspidi di cui parlava l'onorevole Ferri, che si è introdotto nell'articolo per mordere una classe sociale. Sotto parvenza di garantire i servizi pubblici si tende, forse, a garantire il capitale e l'affarismo contro le rivendicazioni sempre legittime degli operai. Capisco e sostengo uno di questi provvedimenti, e lo credo anzi indispensabile per quel concetto di autorità dello Stato al quale ho accennato, quando cotesti servizi sono direttamente esercitati dagli enti politici e non possono servire a scopo di speculazione o di lucro. Ma non posso comprendere che il diritto del lavoratore sia violato a favore del capitalista, dell'affarista. E sarebbe una violazione. Quando i servizi pubblici fossero esercitati nell'interesse dello Stato, della collettività, per mezzo della funzione politica i cittadini avrebbero modo di poter sindacare la gestione, e i lavoratori avrebbero modo di far pervenire, in modo pacifico e legale, le loro lagnanze, alle autorità che, nell'interesse del servizio e della giustizia fra le varie classi, provvederebbero; ma quale sindacato possono esercitare gli operai di fronte alle amministrazioni private? Come potrebbero far pervenire legalmente ed util-

mente ad esse le loro lagnanze, quando, con questo articolo, con questa sanzione penale, si viene a costringere l'operaio a lavorare per il capitalista senza neanche poter protestare, senza neanche potere rompere quel contratto di lavoro che esso giudicherebbe iniquo, obbligandolo, come uno schiavo antico, a lavorare colla catena al piede per il padrone?

Se voi credete che questi servizi pubblici siano veramente indispensabili all'integrità, alla salute della collettività, socializzatevi: abbiate il coraggio di condurli direttamente voi, Stato, od organi minori dello Stato! Ma finchè darete a speculatori privati l'appalto dei servizi pubblici, il cui esercizio ininterrotto e normale è indispensabile al viver civile, voi mostrate di non creder sul serio che il turbamento di essi possa compromettere l'esistenza dello Stato, gl'interessi o i benefici civili della collettività; tanto vero che voi non credete neanche di poter colpire di eguali sanzioni penali gli abusi del capitale che sono, spesso, la causa efficiente e recondita dei turbamenti di tali servizi!

Infine sono contrario ai provvedimenti sulla stampa, e sono contrario per molte ragioni. Non siamo in una discussione di articoli per poterle specificare tutte, ma sarà lecito a me di accennare le principali. In questo disegno di legge (poichè noi discutiamo insieme e il decreto-legge che riflette un'alta quistione costituzionale e i provvedimenti politici che riguardano, esclusivamente, l'azione legislativa) in questo disegno di legge si proibisce il resoconto dei processi per reato di diffamazione.

Signori, questo concetto ha già raccolto il consenso della maggioranza della Camera, ed è riprodotto dalla Commissione; ma è un concetto e sarà una disposizione gravida di pericoli, e di cui forse molti di coloro che la votano avranno ragione e occasione di dolersi prima e di pentirsi poi.

Si credette così di impedire il ripetersi, il dilagare delle diffamazioni, che la malignità dei colpevoli assai spesso moltiplica ed aggrava a danno della reputazione del diffamato, servendosi del diritto che ha la stampa di pubblicare i resoconti giudiziari. Ma il segreto giudiziario non farà raggiungere lo scopo e sarà germe di nuovi e più poderosi inconvenienti. La legge nostra col nostro codice penale sanziona prima di tutto pene

gravissime contro i diffamatori, pene più gravi che qualunque altra legislazione d'Europa.

Non basta, ma sanziona anche un altro principio: che cioè la prova è un'eccezione, e che essa non è concessa se non limitatamente a determinati casi, quando si tratti di pubblici ufficiali o di querelanti che l'autorizzano.

Ora, onorevoli colleghi, vi siete mai domandati da quale sentimento delicato e complesso e vario e forte sia spinto l'uomo che, attaccato nell'onore, accorda il diritto di prova a colui che lo ha diffamato? Questo diritto di prova egli accorda, per dimostrare la inattività, la perfidia di tutte le accuse rivoltegli. Ma per dimostrarlo a chi? A coloro davanti a cui egli è stato accusato. Per dimostrarlo come? Mettendo in grado tutti di giudicare quanto stolte e vili siano state le accuse.

Se non vi fosse questa ragione, egli si potrebbe contentare del diritto comune e far punire il diffamatore senza concedere la prova: l'esercizio del diritto sarebbe legittimo e la sentenza sarebbe sicura poichè si tratta di un reato formale. Ma ben di rado all'offeso, al diffamato, al querelante, o signori, bastano la sentenza e la condanna. In taluni momenti tristi che attraversa la vita nazionale, soprattutto quando la coscienza pubblica non è del tutto confidente nella imparzialità della magistratura, non sempre il querelante può contentarsi di un giudizio fatto a porte chiuse e di una sentenza pubblica la cui motivazione e sincerità però nessuno potrà controllare: onde il condannato potrà sempre posare a vittima d'intrighi e il querelante potrà sempre essere discusso e ferito dalla opinione pubblica non soddisfatta.

Accordando la prova, il querelante avrà voluto dimostrare all'offeso ed ai proprii concittadini che questa prova egli spezzerà nelle mani del calunniatore, e vuol fare brillare di più agli occhi di tutti il proprio onore, che dopo la prova risplenderà più puro di prima. Ah! se voi credete con questa legge che i cittadini i quali hanno senso di dignità propria, si possano accontentare di una sentenza ottenuta nel buio e nel mistero, voi vi ingannate di gran lunga; la sentenza senza la prova pubblica equivarrà alla sentenza ottenuta senza aver concesso al querelato la prova, cioè non avrà nessun valore morale e accrescerà forse il prestigio del condannato.

Il querelante, l'offeso, ha eguale interesse

col querelato di poter far sì che la luce sia fatta davanti a tutti i cittadini e che sia dimostrata la reità del colpevole.

Cottafavi. Ma oltre la pubblicazione della sentenza, vi sono i magistrati di appello che la rivedono e la giudicano...

Aprile. Ah! No, onorevole Cottafavi! Io la aspettavo a questo, anzi mi pare di averlo accennato: non basterà la sentenza! Non basterà la sentenza, prima di tutto perchè, nell'ora che attraversiamo, certo non è il quinto evangelio la sentenza di un magistrato; nè basterà l'appello poichè Lei sa che in grado di appello non si ripetono testimonianze, e questo secondo magistrato potrebbe anche esser tratto in errore. Del resto, onorevole Cottafavi, Ella può conoscere qualcuno che parla in questo momento alla Camera, il quale è profondamente convinto che malgrado le prove accordate e malgrado la pubblicità del dibattimento, è stato vittima di un errore (uso la parola che debbo usare in questo Parlamento per rispetto ad altri poteri), di un errore gravissimo giudiziario. Ora, onorevoli colleghi, il più grande freno dei giudici è stato sempre la pubblicità, e il controllo che ne deriva; il più grande interesse del querelante è quello di dimostrare che malgrado, anzi in virtù delle prove, egli può far riflettere la propria innocenza e che queste accuse perciò debbono venire o ritratte o debbono venire spezzate, distrutte. Nè basta.

Quando si sanzionasse il concetto della non pubblicità del dibattimento si verrebbe a ferire un altro principio costituzionale, che è la conquista di tanti secoli di lotta. Onorevoli colleghi: ma è possibile, così, a cuor leggero, venire qui alla Camera, come per incidente e quasi di soppiatto, venire a ferire il grande principio della pubblicità dei dibattimenti? Lo so: mi si dirà che il dibattimento sarà sempre pubblico, perchè nell'aula giudiziaria potrà assistervi chi vuole. Ora non facciamo paralogismi, non chiudiamo gli occhi alla realtà: la pubblicità dei dibattimenti, nel senso moderno, non può esistere che ad una condizione, e cioè che tutti i mezzi di diffusione siano ad essa sottoposti. Quando sarà limitata la pubblicità del dibattimento ai 10 o 20 individui che possono andare a sentire con le loro orecchie lo svolgersi delle prove nell'aula giudiziaria, che cosa si sarà fatto, o signori? Si sarà impedita la pubblicità del dibattimento, si sarà impedito che si sappia come e con quanta

giustizia una condanna sia stata applicata, o si sarà forse fatto anche di più e di peggio: si confiderà ai 20 interessati che possono avere assistito al dibattimento di sussurrare in paese e di infondere nel pubblico, con la loro testimonianza sospetta e senza controllo, il convincimento che la sentenza sia stata ingiusta, onde per altra via si verrà ad infirmare l'autorità morale dei giudici e dei giudicati. La stampa, che è il mezzo meccanico di pubblicità nei tempi moderni, non è che la garanzia di questa pubblicità. Non è serio parlare nel secolo ventesimo di pubblicità quando l'unico serio e vero mezzo di pubblicità è vietato. Lo Stato d'oggi non è più la *polis* o la *civitas* antica: oggi le nazioni, che si stendono per immense regioni, e che sono composte di milioni e milioni di uomini, per vivere di una vita comune hanno assoluto bisogno della stampa, che è divenuta anche un servizio pubblico. Vietarla nei giudizi penali, anche per evitare un danno, anche per non fare dilagare la diffamazione, è vulnerare il principio della pubblicità.

Onde non credo che si abbia il diritto di far ciò per incidente; ma il Governo, ove voglia, deve avere il coraggio di venire alla Camera a dire di voler affrontare la questione intera e più alta. Ma io credo che in occasione di questa discussione qualche cosa di utile si possa fare, regolando, non sopprimendo, il diritto della pubblicità. E si potrebbe, ad esempio, per impedire resoconti monchi o partigiani, obbligare coloro che vogliono la pubblicità a domandare ai giudici stenografi giurati in modo che solo sia consentita, a guarentigia di tutti, la pubblicazione dei resoconti stenografici ed ufficiali.

Quanto alla legge della stampa debbo fare anche un'altra osservazione. Come mai si viene a proporre che, quando è fatta pubblica ritrattazione della diffamazione, la pena non potrà essere maggiore, mi pare, di sei mesi, insomma che la pena è ridotta della metà?

Ma, onorevoli colleghi, o la ritrattazione è fatta prima del giudizio, e si sa che per le nostre leggi deve essere accettata, o non è fatta mai. Come si può presumere che un cittadino faccia la ritrattazione, vale a dire dia la prova provata della propria reità, quando deve essere in ogni caso punito? Accettata la ritrattazione, il colpevole deve essere esente da pena, bastando all'offeso la

riparazione morale data dall'offensore; e, non accettata, essa non avrà valore. Quale sarà la giustificazione giuridica, quale sarà il risultato pratico di questa riduzione di pena?

Onorevole Girardi, ella è persona altamente intelligente e valente giurista; io la prego di darmi spiegazione anche per un altro riguardo. Nel reato di diffamazione l'azione penale si può mettere in moto semplicemente per iniziativa privata. Ora, se la ritrattazione è fatta ed accettata, come si può continuare a procedere per questo reato, che è d'iniziativa privata, quando l'accettazione implica giuridicamente e logicamente l'assoluta rinuncia a tale iniziativa privata? O forse cambia natura il reato dopo la ritrattazione, e diventa per ciò solo di azione pubblica? Io non capisco come mai il magistrato debba continuare a procedere ad iniziativa della parte e debba continuare a procedere anche quando agli occhi del giudice sia assolutamente escluso il dolo, la cui assoluta mancanza sia stata dimostrata dalla ritrattazione accettata, e sia stato così distrutto radicalmente nel fatto ogni carattere di reato. Insomma io non vedo nella disposizione cui accenno nè gli estremi giuridici, nè la portata pratica, e non capisco come, dopo la ritrattazione accettata, si possa continuare a procedere contro il colpevole, applicando una pena.....

Cottafavi. Può continuare e può cessare.

Una voce. Ne discuteremo agli articoli.

Aprile. Ne discuteremo agli articoli.

E così mi sono sbrigato della materia d'indole legislativa, riguardo alla quale ho accennato alle ragioni, per cui io mi sono dichiarato contrario. Adesso veniamo alla questione d'indole costituzionale.

Onorevoli colleghi, io non ripeterò quello che è stato già detto brillantemente ed autorevolmente da molti oratori, nè entrerò di nuovo nel cuore della questione. Ma distinguiamo: noi dobbiamo votare il disegno di legge e decidere anche, perchè siamo chiamati a farlo, intorno ad una questione costituzionale.

Nell'ultimo articolo, che riguarda la conversione in legge di questo decreto, risorge e preme appunto il problema che è sottoposto alla nostra risoluzione, che è il seguente: ha il potere esecutivo in Italia il diritto di emettere ordinanze per mutare leggi esistenti, statutarie od organiche, anche sotto la condizione che tali modificazioni debbano subito

essere approvate dal Parlamento, perchè abbiano vigore di legge?

Io nego assolutamente che il potere esecutivo abbia tale facoltà. E prego l'onorevole Spirito a volermi accordare un po' della sua benevola attenzione, per distruggere i dubbî che dopo il suo discorso mi sono ancora restati nell'animo.

Ammettiamo dunque per il momento questa ipotesi, che il potere esecutivo abbia il diritto di mutare qualunque legge dello Stato, con la condizione esclusiva che questa legge, mutata per decreto, sia sottoposta al voto del Parlamento e da questo approvata. Ora, se io non ricordo male, dopo il Ministero Villière, il Ministero Polignac fece delle ordinanze, con le quali non soltanto modificava le leggi sulla stampa, ma modificava anche il diritto elettorale. Conseguenza fu la Rivoluzione di Luglio. Supponiamo che in Italia si consenta al Governo quel diritto che la nazione gli negò in Francia. Ammettiamo come ipotesi che anche da noi domani venga un Ministero a pubblicare un decreto, col quale si riformi il diritto elettorale, consentendo soltanto ai suoi beniamini la qualità di elettori e rifiutandola ai suoi avversari. Una Camera, eletta in virtù di tale decreto, per il voto di tali elettori, verrà subito a plaudire al Governo, a riconoscere, a sanzionare, a glorificare il genio del Governo ed il suo decreto. Ora che cosa potrebbe accadere, se voi ammettete per un momento tale ipotesi (onorevole Spirito, mi distrugga questo argomento) e sanzionate il fatto del Governo attuale? Costituireste voi un precedente parlamentare in forza del quale sia consentito, per ragioni di necessità, di ordine pubblico, o di ordine parlamentare, al potere esecutivo il diritto di modificare le leggi organiche dello Stato con decreti che abbiano valore di legge. Perchè non dobbiamo ammettere che un altro Governo possa domani, coonestando abilmente il suo atto con parvenze di più impellenti necessità, modificare le nostre leggi elettorali per espellere dal Parlamento ogni elemento indipendente che rappresenti una corrente vera del Paese e per avere una Camera di servi e non di deputati? Si troverà il limite nella resistenza dei cittadini o nella coscienza di coloro che tengono il potere? Ma quando per caso gli uomini non fossero superiori, ma mediocri, e questi cittadini non fossero docili, come sovente sono stati, che cosa avverrebbe? O l'annullamento

assoluto della rappresentanza nazionale, o il fenomeno identico verificatosi in Francia, che riuscì alla caduta della dinastia.

Io debbo ancora insistere su questa tesi in un altro senso: che cosa il Ministero viene per questo riguardo a chiedere alla Camera? Che questa con un voto solenne riconosca legale il suo fatto.

Ma io, onorevole Pelloux, con la benevolenza sincera che vi voglio, non credo che nè voi, nè uomini molto maggiori di voi, potrebbero trovare mai una Camera che volontariamente si spogli dei suoi diritti per lasciarli esercitare ad un altro organo della sovranità. Io credo che voi non potrete mai costringere il potere legislativo rappresentato dalle due Camere, o almeno una maggioranza di esso, a concedervi il diritto di emettere ordinanze, che modifichino gli organi fondamentali dello Stato, una vera rivoluzione legale! Di questo in verità io non mi preoccupo neanche, perchè non ammetto le costituenti, salvo per eccezionalissime situazioni politiche; ma mi impensierisco della trasformazione cui mostrerebbe di tendere lo Stato nostro libero e democratico verso l'antico Stato di polizia. Se voi venite esprimere questa tendenza, se voi, onorevole Pelloux, venite a chiedere questa trasformazione, voi venite a chiedere l'assurdo, e metterete tutta la Camera nella condizione di dover votare contro. Ma io sono sicuro che voi, soldato franco e vigile custode della sicurezza dello Stato e delle libere istituzioni, non intendete domandar questo; perchè voi stesso parecchie volte avete detto (vi è sfuggita la parola) che questo decreto era illegale, voi stesso avete riconosciuto che esso non debba e non possa mai inaugurare una pericolosa tendenza o costituire un precedente. Ma, se mi è lecito interpretare, voi, riconoscendo esplicitamente che il vostro atto è stato esorbitante dal vostro diritto, venite a domandare una sanatoria politica, un *bill* d'indennità; ed io rendo omaggio al vostro scrupolo, perchè un primo *bill* d'indennità la Camera ve lo aveva già dato, il 28 giugno scorso, quando votava a grandissima maggioranza il passaggio alla discussione degli articoli; ma, il Gabinetto assoluto, la Camera non sanzionerà mai il suo atto, non voterà l'articolo decimo ed esso, credo, non oserà neanche domandarlo.

Io comprendo che, chiusa la Sessione, il Governo potè credere in coscienza (affidato

anche rispetto alla responsabilità politica, dalla maggioranza ottenuta nel giugno) che quel decreto avesse virtù di legge, avesse un valore, un'efficacia, un contenuto giuridico; ma non comprendo come e perchè, aperta la Sessione, lo stesso Governo sia venuto a confessare qui che quel decreto non aveva nessun valore giuridico, e sia venuto a confessarlo domandandone da capo la conversione in legge. Come dunque aveva preteso o permesso che per quattro mesi quel decreto si applicasse quasi fosse una legge votata e sanzionata dai grandi poteri dello Stato? Ma se anche si potesse rispondere che la ripresentazione del decreto fu un atto eccessivo di deferenza al potere legislativo e non un dubbio sulla legalità dell'atto stesso del Governo, veniva la Cassazione a togliere l'ultimo dubbio che poteva esserci sull'efficacia del decreto.

Allora il Governo avrebbe dovuto inchinarsi. Protestando rispetto alla magistratura, il Governo è venuto invece a domandare alla Camera di affrettare la discussione del decreto. No, onorevole Bonasi, il rispetto alla magistratura vi avrebbe imposto il dovere di ritirare immediatamente quel decreto, il quale era stato dichiarato, pel fatto vostro, da voi medesimo e dalla magistratura, giuridicamente caduto con la chiusura della Sessione. (Bravo! a sinistra).

Questa era la soluzione legittima, più facile ed anche più utile a tutti, e certo nessuno avrebbe avuto ragione di biasimarla perchè, nella sostanza e nella forma, era dimostrazione dell'ossequio dovuto al giudizio della magistratura, che troncava così la questione costituzionale concernente il limite dei poteri. La magistratura dichiarò che il decreto era una sciabola di cartone (per ripetere una frase dell'onorevole Rudini) e un generale come voi, onorevole Pelloux, avrebbe dovuto afferrare l'occasione di buttarla via e di preferire di presentarsi disarmato alla Camera ed agli avversarii, anzichè brandendone ancora una insicura od inoffensiva.

Se si pone la tesi della costituzionalità del decreto, in modo che esso possa costituire un precedente, capace di servire a pretesto nel futuro per sovvertire tutta la nostra storia costituzionale e compromettere tutto il nostro diritto pubblico, il mio voto non potrà essere che contrario; ma, ritirato l'articolo decimo e riaffermati esplicitamente i limiti del po-

tere esecutivo, si potrà a fronte alta e con giovamento del paese, rafforzare la situazione ministeriale e fronteggiare l'ostruzionismo.

E qui entro nella terza ed ultima parte, che riguarda il fenomeno politico, la lotta cioè impegnata in parte per abbattere il Gabinetto, in parte per seppellire il progetto di legge. Un uomo di alta intelligenza, di brillante e faconda parola, quale è l'onorevole Luzzatti, è venuto a dire quali rimedi si potevano adoperare contro l'ostruzionismo; ma a me pare che l'onorevole Luzzatti si sia fermato al fenomeno esteriore, alla parte meccanica della quistione, e non sia venuto all'esame delle cause che lo hanno determinato.

Onorevole Pelloux, ma credete che veramente questi signori che siedono da questa parte della Camera (*la sinistra*), alla quale io ancora non appartengo (*si ride*), siano dei pazzi, degli energumani, i quali vengono a fare qui il pugilato e la lotta, soltanto per ignobiltà di passioni, per estetica del metodo, per *réclame* elettorale, capricci ed esperimenti che potrebbero costare carissimi a loro medesimi ed al loro partito?

Giacchè il fenomeno ostruzionista ha potuto durare, giacchè ha potuto pure crescere d'intensità e di violenza, giacchè, anzi, ha potuto scriversi sopra una bandiera come titolo di gloria dello stesso partito, vuol dire che una parte del Paese c'è, forse la meno cosciente, che segue, che applaude, che sospinge.

Bertesì. Quella che lavora e che guadagna!

Aprile. Non lo so, e non lo discuto. (*Interruzione*). Tanto meglio! Ad ogni modo una parte del Paese segue questi signori e l'altra parte del Paese non si stanca e non si ribella.

E forse l'ostruzionismo trova alimento nella coscienza sfiduciata del paese riguardo alla virtù delle istituzioni parlamentari; forse in un alito di fede nell'avvenire della patria che si riaccende alla visione di più larghe democratiche libertà. Comunque, il fenomeno è pericoloso per un popolo giovane come il nostro, solo da quasi mezzo secolo iniziato ai benefici della libertà regolate dalla rappresentanza nazionale. Bisogna che tutti concorrano ad evitare il ringagliardire o il persistere del fenomeno.

Ora, onorevole Pelloux, voi siete al Governo, avete il potere nelle mani, avete la maggioranza nella Camera, avete la forza, avete tutto. Fate qualche cosa voi che siete

il più forte, che avete il potere, che guidate lo Stato, che per la posizione in cui siete, per gli atti che eseguite scrivete ogni giorno un rigo, una pagina nella storia del vostro Paese. Quando si occupa l'alta posizione che voi occupate, onorevole Pelloux, si deve avere testa e saviezza per due, anche per coloro che la perdono o non ne hanno; si deve sapere far sacrificio di amor proprio anche per coloro che non sanno farne. Voi siete il custode dello Stato, colui che deve garantire l'ordine senza ricorrere alle baionette, che deve vigilare perchè le istituzioni funzionino normalmente, e l'amore della libertà si rafforzi preparando la gloria della Nazione e la forza della Dinastia. Gli uomini di Stato non debbono avere dei puntigli: si governa con la prudenza e non con la passione; ed è più nobile la vittoria ottenuta con sacrificio di amor proprio che quella combattuta per soddisfazione personale.

Capisco che un uomo, quando si tratti di relazioni private, possa far quistione di dignità, possa impuntarsi davanti ad un sorriso ironico e davanti ad un grido audace di sfida o di trionfo, venuto da uno di questi banchi. Ma, onorevole Pelloux, questo non è il caso vostro, almeno in questo momento, perchè non è la vostra persona discussa, è il vostro atto. La forza degli Stati liberi sta in ciò, che il Governo deve essere il primo ed il più obbediente servitore della legge; che il Governo deve essere elemento di conciliazione, non seme di discordia; che esso deve avere tatto e senno anche pei partiti o per gli uomini che non ne hanno, perchè il Governo, ripeto, scrive la storia, di una nazione e le opposizioni ne intrecciano gli aneddoti e si dilettono nelle chiacchiere.

Mostratevi dunque uomo di governo, uomo superiore, nè arresti lo slancio del vostro animo il timore del dileggio dei vostri avversari d'oggi; confidate nei giudici di domani che non ascriveranno a debolezza, ma a forza la vostra condotta; togliete da una posizione angosciosa gli amici vostri sinceri, dichiarate che quella ordinanza è stata illegale, che quella ordinanza ebbe un momento di vita per ragione politica, per errore politico, ma che essa non può costituire un precedente parlamentare, nè avere alcun valore di atto legislativo.

Dichiarate questo, e quando sarà ritirato così il decreto-legge, potremo discutere tran-

quillamente intorno a questi provvedimenti politici, ai quali, ripeto, sono contrario, ma che potrebbero essere discussi e modificati via via dalla Camera, nell'interesse dello Stato e nell'interesse delle istituzioni medesime; perchè mostrò sempre di vacillare quello Stato che attinse la sua forza a poteri eccessivi della polizia, e mostrò di rinvigorirsi quello il quale confidò la sua salute nella difesa del diritto, nel rispetto delle libertà, nell'amore della giustizia. In ciò, in tale concezione ed attuazione del Governo, diffusiva della coscienza giuridica nazionale, consiste la più gloriosa conquista della moderna civiltà. Onorevole Pelloux, di tutto quello che è avvenuto in questo momento se un torto deve farsi, non è a voi, che siete un buon generale, non è a voi, che dovete avere la testa piena di cifre, di calcoli, di problemi di balistica e di strategica, che siete un uomo d'armi, dedicato a sacrificare la vostra vita sul campo di battaglia e non desideroso di isterilire la vostra intelligenza nelle agitazioni politiche o nelle lotte parlamentari, ma ai vostri consiglieri. Non parlo qui di quei consiglieri che siedono su qualche settore della Camera ed ai quali ho sentito accennare, alla cui misteriosa e prepotente influenza non credo. Quando anzi vedo combattere così fortemente degli uomini che non hanno nessun potere politico, nè hanno avuto occasione di disporre delle forze del Governo per influire sulle elezioni e quando sento da qualche autorevolissimo uomo della Camera chiamare apertamente costoro i futuri cancellieri del regno, io dico che quegli uomini debbono veramente possedere una grande forza intima e personale, una virtù di carattere o d'ingegno che ne ingrandiscono siffattamente il prestigio da far prevedere che s'imporranno nell'avvenire, da far sentire che camminano lenti ma sicuri come la stessa fatalità! Ma io parlo dei vostri veri e visibili consiglieri, che vi stanno accanto: io parlo in ispecie di quel costituzionalista egregio, valente, come l'onorevole Bonasi, il quale, per la sua qualità di professore di diritto costituzionale e di custode della magistratura, non avrebbe dovuto spingere il Ministero al passo falso che ha prodotto il turbamento nella Camera, l'agitazione nel paese, la confusione nei poteri dello Stato. Allo ostruzionismo ormai non si possono recidere i nervi che togliendo ad esso ogni par-

venza di legalità e di giustizia, ogni speranza di vittoria alla Camera ed ogni convinzione di seguito nel Paese. Nè ciò potrà avvenire se non quando il Parlamento o la sua maggioranza sarà resa omogenea, autorevole e forte dalla coscienza di difendere un vero e grande interesse nazionale e dalla convinzione, adesso inesistente, che l'opera propria serva a garantire un diritto, non a minacciare o sopprimere una libertà, o rinsaldare il regno dell'intrigo e della mediocrità intellettuale e morale o a prolungare l'era degli arbitrii politici.

Così operando, con misura e con saggezza, noi ci districeremo dalla rete di pericoli, di errori, di puntigli in cui ci siamo cacciati, avremo reso un servizio al paese che serviamo, il Governo sarà rafforzato nel suo posto da una larga e benefica e forte corrente della opinione pubblica illuminata. (*Bene! Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Nicolò.

De Nicolò. Onorevoli colleghi, io mi propongo d'intrattenere brevemente la Camera, ma ciò non toglie che io non debba raccomandarmi, ora più che mai, alla benevolenza della Camera tutta, e, specialmente, degli amici, che seggono come me su questo estremo settore di destra; poichè, imprendendo a parlare, io sento il bisogno di ricordare quello che diceva il prigioniero veneziano: « dagli amici mi guardi Iddio, chè dai nemici mi guardo io. » (*Si ride*).

De Cesare. Lo diciamo reciprocamente!

De Nicolò. Se lo diciamo reciprocamente, amico De Cesare, vuol dire, tutto al più, che c'è un pochino di ragione dall'una parte e dall'altra. Io conto sulla benevolenza vostra.

Parlai l'altr'anno e votai contro il passaggio alla seconda lettura dei provvedimenti politici, quasi solitario su questi banchi. Invero pare a me che, dopo qualche mese, la verità abbia percorso molta strada, in quantochè l'Aula nostra eccheggia ancora del suono dell'autorevole parola di Luigi Luzzatti, il quale ieri ha pronunziato un discorso che rimarrà come uno dei più gloriosi ricordi della nostra tribuna politica. (*Mormorio*).

Io a comprendere questi mormorii, che sanno di timidi urli, francamente, non sono disposto, perchè alla intelligenza e alla parola di un uomo, come Luigi Luzzatti, deve esser vanto di tutti rendere giusto tributo di omaggio.

Mi induco a parlare brevemente anche in quest'anno.

Mi induco a parlare brevemente anche in quest'anno, perchè io non ho bisogno di ricordarvi che ho l'onore di rappresentare alla Camera uno dei più importanti collegi elettorali del Mezzogiorno, e non posso lasciar cadere senza una parola di protesta quello che si dice e si crede, quello che costituisce un pregiudizio a danno della regione che io, con altri valorosi colleghi, ho l'onore di rappresentare in questa Camera. Si dice, che il Mezzogiorno sia assolutamente indifferente alle questioni che riflettono le nostre libertà ed il rispetto alle nostre costituzionali istituzioni.

Voci. Chi lo dice?

De Nicolò. Io devo protestare...

Altre voci. Ma chi lo dice?

De Nicolò. Chi lo dice?!... Si è detto e si è ripetuto. Anzi, di questo che si è detto e si è ripetuto, uomini anche del Governo se ne fanno tutti i giorni un'arma.

Orbene, tutto ciò non è esatto. Se il Mezzogiorno è sfiduciato, se il Mezzogiorno è stato percosso in pieno petto nella sua antica, travagliata e provata fede, lo dovete sopra tutto ai metodi inconsulti di governo. Quando voi cercate di trovare i rimedi, quando cercate di trovare la panacea universale a tutte le cause che turbano e moralmente ed economicamente il Paese, e vi servite di un provvedimento di codesta natura, dimenticando i metodi più corretti che sono tradizione gloriosa della nostra vita pubblica e politica, allora voi v'ingannate; voi non rimediate ai mali del Paese in genere, nè a quelli in specie del Mezzogiorno; e coi vostri atti, facendo diminuire la fede e la fiducia nelle nostre libertà, ottenete uno scopo assolutamente contrario a quello che, però, voglio credere esista nelle vostre buone intenzioni.

Dissi di non voler trattenere a lungo la Camera. Presentai un ordine del giorno, e non voglio neppure svolgerlo; voglio solamente fare una dichiarazione.

E mi dispiace di non vedere, in questo momento, al suo posto l'onorevole presidente del Consiglio; perchè, se fosse presente, farei qualche cosa di più; farei una dichiarazione d'amore al suo indirizzo. (*Oh, oh! — Si ride.*) Perchè io voglio bene all'onorevole Pelloux.

Egli in fondo è un buon figliuolo; (*Si ride*) ma, come tutti i buoni figliuoli, egli, qualche volta, si fa trarre in tentazione. Io presi a vo-

ler bene all'onorevole Pelloux, quando lo vidi, a capo del governo delle Puglie, proprio all'indomani dei moti del 1898, respingere assolutamente da lui qualunque malo consiglio tendente ad attuare misure straordinarie, eccezionali. Eppure eravamo in momenti in cui quelle misure, se non giustificabili, potevano essere, fino ad un certo punto, intese, spiegate, comprese dalle popolazioni. E quando io sento oggi l'onorevole Spirito, con la sua autorità, venire in piena Camera a discutere se si abbia o non si abbia il diritto, nel caso della *salus reipublicae*, ecc., ecc., di ricorrere a provvedimenti eccezionali, io non posso non pensare fra me stesso, che l'argomento per volere dire troppo, non dice assolutamente nulla; perchè voi, onorevole Spirito, dovrete incominciare dal dare la dimostrazione obiettiva, che veramente vi è qualche cosa che mette in pericolo questa *salus publica*; ma quando voi incominciate dal dover ricorrere ad asserzioni vaghe e fondate sul vuoto per poter venire alla dimostrazione del vostro assunto, astraendo completamente dalle condizioni obiettive del momento che il nostro Paese attraversa, allora io vi ripeto ancora una volta, che il vostro argomento per vaghezza di voler dire troppo, finisce col dire nulla.

Ora l'onorevole Rosano ha detto, e può essere fino ad un certo punto un vanto, del quale può andare superbo l'onorevole Pelloux, che le condizioni attuali del Paese (ed in questo ordine d'idee è espresso il mio ordine del giorno) sono tali che non giustificano e non possono scusare in modo alcuno i provvedimenti che viene a proporci il Ministero; perchè, o signori, si può discutere fin che volete accademicamente una tesi astratta, su quello che ha detto la Cassazione, su quello che poteva dire e non ha detto, su quello che non poteva dire ed ha detto, su quello che ha detto una sezione della Cassazione e su quello che ha detto un'altra; ma noi non faremo che una discussione puramente accademica e di ordine giuridico, ma non faremo una discussione politica, quale ce la consente semplicemente la natura dell'ufficio che dobbiamo compiere.

Ed io mi rivolgo specialmente agli amici che tutti i momenti si dicono e si proclamano difensori dell'ordine; io invito questi amici a valutare principalmente questo criterio di opportunità e di obiettività, che è il solo che

può rendere giustificabili certe proposte ed imporsi agli uomini d'ordine, perchè qualche volta essi consentano (è bene notarlo) che vengano sospese le garanzie ordinarie e normali, a patto però che non sieno giammai violate in guisa che ad antiche disposizioni se ne sostituiscano altre nuove di diversa natura ed in contraddizione allo spirito delle nostre istituzioni.

Ora io domando: l'onorevole Pelloux, il quale ha dimostrato nel suo governo delle Puglie tanto senno e tanto accorgimento, che veramente ha reso opera lodevole per il Paese in genere e per quelle provincie in ispecie, l'onorevole Pelloux, il quale è un valoroso soldato, come e dove mai ha attinto l'ispirazione per insistere dinanzi al Parlamento con codeste proposte, le quali si possono spiegare in momenti di pánico, ma non si possono spiegare quando la vita pubblica ha ripreso il suo solito e normale cammino?

E che sia così è facile il provarlo specialmente osservando dei casi speciali, i quali possono far sorridere, ma vanno però considerati nel senso, che costituiscono il sintomo che rivela la situazione intima quale è.

Notate che il Governo per ingannare se stesso, per attenuare quello che dovrebbe essere il suo principale vanto, per far credere che sia per lo meno latente qualche ragione che un momento o l'altro possa tramutarsi in aperta ribellione e rivolta, perchè solo così si possono giustificare proposte come queste che andiamo esaminando, che cosa ha fatto? A Roma, per esempio, vieta per ragioni di ordine pubblico una adunanza di pacifici cittadini, che aveva nientemeno uno scopo sovversivo e pericoloso per la patria (onorevole Spirito, *salus reipublicae*); e si voleva occupare solamente del modo come riordinare il servizio della luce elettrica. Ed a Bari (me ne sono ieri occupato alla Camera) niente meno che si vieta una sottoscrizione per una lapide in onore di Giuseppe Del Re, l'ortodosso più puro che ci sia stato nella storia del nostro partito monarchico liberale; perchè si temette che da una lapide, che dovrebbe essere posta sulla casa dove, quasi un secolo fa, nasceva Giuseppe Del Re, potessero derivare ragioni di turbamento. E potrei ripetere all'infinito di questi esempi, dei quali ogni giorno aumenta la serie.

Dunque, concludo, se sono questi i fatti manifesti, che giustificano il Governo, reso

pavido da ragioni di pubblico turbamento, che lo spingono a presentare questi provvedimenti, in verità esso s'inganna. Il Governo ha una coscienza, e ne rivela un'altra: il Governo vuole trovare il modo di giustificare dinanzi al Parlamento e al Paese la sua proposta; perchè, in fondo in fondo, lo ripeto ancora una volta, l'onorevole Pelloux è un buon figliuolo; ma, come tutti i buoni figliuoli, non sa liberarsi dalle tentazioni. (*Commenti*).

E io non intendo addentrarmi minimamente nella quistione giuridica. Semplicemente dico una cosa, all'onorevole ministro di grazia e giustizia. Egli, come capo della magistratura del regno, sente soprattutto un dovere, quello di inchinarsi ad un pronunziato, che ormai può essere discusso, perchè la discussione a tutti deve essere permessa, ma che non può essere discussa da un uomo solo, dall'onorevole ministro guardasigilli.

E quando l'onorevole ministro, direttamente o per mezzo di un suo collega, viene innanzi alla Camera a fare una sofistica distinzione tra le sentenze della seconda e della prima sezione, egli manca a quell'ossequio, che per lui è obbligo, verso una sentenza, che costituisce oramai la *res judicata*. Ed allora, se voi Governo non potete mutare questa obbiettiva condizione di cose, perchè vi volete, come nelle corse di consolazione, confortare con quello, che ha detto la sezione di accusa di Messina, e la Corte d'appello di Venezia? Voi dovete ricordarvi che è la vostra Corte Suprema regolatrice quella, che ha parlato nel giorno 20 del mese di febbraio. E se è la vostra Corte Suprema regolatrice, dovete comprendere che tutto quello, che è stato possibile precedentemente al 20 febbraio, non lo sarà più da quella data in poi. Se un dissidio, come diceva l'onorevole Spirito, vi è stato sino al 20 febbraio (non voglio tornare a discutere se realmente questo dissidio esista) io dico, e l'onorevole Spirito deve essere il primo ad ammetterlo e riconoscerlo, che la possibilità di questo dissidio cessa dal giorno, in cui la Suprema Corte di Cassazione ha pronunziato la sentenza a tutti nota. E voi, che, per mezzo del presidente del Consiglio, avete fatto ieri alla Camera una dichiarazione molto incerta, perchè avete detto che vi lusingavate della costituzionalità di quel vostro decreto, dovete essere coerenti e conseguenti. Perchè la vostra lusinga intanto poteva consistere in quanto vi poteva essere la speranza che la Suprema Corte di Cassazione

fosse venuta a mettere il polverino sul vostro Decreto; ma quando la Cassazione si è indotta in ben altro divisamento, è spenta la lusinga, che in voi sussisteva, e dovete fare atto di ossequio al pronunziato della Corte Suprema. Tanto che io sarei inclinato in questo senso ad unirmi all'onorevole Aprile, che testè parlava, per esortare il Ministero, e specialmente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, affinché sposando la coerenza alla buona logica, in seguito a questa nuova condizione che non è dipesa dall'opera del Governo, ma che ad esso si impone, voglia anche in questo senso regolare la propria condotta parlamentare e politica.

Io, onorevoli colleghi, ho poca o nessuna fiducia di convertire alcuno, nè credo che questa discussione possa giovare gran che; tanto è vero che l'onorevole presidente del Consiglio, il quale dovrebbe essere il protagonista di questa scena...

Bonasi, ministro di grazia e giustizia. Si è ritirato perchè indisposto!

De Nicolò. Questo mi dispiace molto, e faccio l'augurio che domani possa tornare gagliardo e valido al suo posto. Ma, se non posso dirle direttamente a lui, al suo indirizzo voglio rivolgere due ultime parole, con le quali chiudo il mio breve discorso. In questa discussione si è ricorso a similitudini, ad immagini ed a paragoni a proposito dell'onorevole presidente del Consiglio; io voglio dirgli una sola cosa, e ciò faccio con tutta quella deferenza, che si deve all'uomo e all'altezza dell'ufficio suo. Egli mi rassomiglia un pochino alla zampa del gatto (*Si ride*); però c'è il pericolo che la zampa del gatto vada scottata e la castagna non sia cavata dal fuoco. E allora perchè tutto questo? Se credete di dovere stendere la zampa per tirar fuori la castagna dalle fiamme invadenti, ditelo apertamente, o fatelo comprendere alla Camera: allora i criteri politici della Camera stessa potrebbero modificarsi, o anche mutarsi del tutto. Ma se credeste di compiere opera corretta e virile di Governo insistendo su questi provvedimenti, vi rivolgo un augurio, che rimarrà come un augurio ideale e come un voto platonico (perchè è inutile dirvi che il voto reale ve lo darò contro): l'augurio, cioè, che siate sempre a tempo a provvedere. **Ritirandovi** farete opera altamente patriottica e ci libererete da questa cerchia fatale, che ci stringe, che confina la vitalità del Paese in

una questione bizantina; perchè in ogni modo non temo per la libertà della Patria, non temo per le franchige costituzionali.

Io temo che col vostro programma di Governo si perda completamente il senso della realtà. Il senso della realtà nel nostro paese tende alla soddisfazione di qualche cosa di più alto, di qualche cosa di meglio, che possa lenire le tante miserie, e possa avviarci verso una soluzione proficua ed utile dei tanti problemi, che incombono alla vita morale ed economica del nostro paese. Col convincimento che in fondo all'anima di tutti vi è lo stesso pensiero io vi dico che il miglior modo per avviare le sorti del nostro Paese su questo proficuo cammino consiste nel seguire le nostre antiche e gloriose tradizioni, che mi duole debbano essere evocate e rivendicate dalla mia modesta parola, da questi banchi estremi della destra; le nostre gloriose tradizioni che si riassumono in questo motto: Sempre con la libertà e per la libertà! (*Bene! — Applausi all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Voci. A domani! a domani!

Vischi. Poichè per un motivo giustificato e spiacevole, l'onorevole presidente del Consiglio è assente, credo che, anche per atto di deferenza verso di lui, sia opportuno rimettere a domani il seguito della discussione. (*Bene!*) Ad ogni modo lealmente debbo dire che a lui unicamente si riferiranno le mie parole, per modo che, se l'onorevole presidente mi obbligherà a parlare, non potrà dirsi che io sia venuto meno ai doveri della cortesia, discutendo dell'onorevole Pelloux assente.

Voci. A domani! a domani!

Presidente. Sono appena le sei! Ci sono molti iscritti. Onorevole Vischi, parli.

Voci. A domani! a domani! (*Rumori*).

Vischi. Oltre l'onorevole Spirito (che menziono a ragione di cuore) che ha parlato a favore, tutti gli altri e lo stesso mio amico personale onorevole Franchetti, che nella legge sugli zuccheri ha trovato la ragione della sua dolcezza verso il Ministero, si sono iscritti a parlare contro. I maligni potrebbero sospettare, non qua dentro, fuori della Camera s'intende, che mentre coloro, che combattono questo decreto legge, sanno assumere la responsabilità del loro voto dicendone al Paese le ragioni, gli altri, quelle ragioni si accontentano di dire nel segreto dei gabinetti

ai prefetti. (*Mormorio*). La verità è che non si può difendere la costituzionalità del decreto-legge: prendete un uomo dell'ingegno e dell'autorità del mio amico personale onorevole Spirito; invitatelo a sostenere la tesi, che ha sostenuto, ed egli si farà applaudire per il coraggio delle sue opinioni, si farà ammirare per la bontà della sua parola, ma si dovrà ripetere a lui:

Così costui, del colpo non accorto,
Andava combattendo, ed era morto.

(*Vivi rumori a destra e al centro*).

L'onorevole Giuseppe Colombo, nostro presidente, il giorno 28 giugno 1899, tra meritate ovazioni della Camera, chiuse una prima parte del suo discorso esclamando: « Ora io dico: che cosa è ciò che il vero conservatore deve tendere innanzi tutto a conservare? Deve tendere innanzi tutto a conservare quanto vi ha di più prezioso per un paese libero: lo Statuto. » Questo decreto-legge offende lo Statuto, siccome lo stesso onorevole Colombo aveva già dimostrato, epperò non può trovare difensori.

E questa medesima ragione ha dato luogo ad uno spettacolo, del quale dovrà altresì lodarsi il Paese, e che onora intanto la Camera, quantunque facilmente calunniata; uomini illustri di tutti i settori, smettendo i dissensi sui metodi, si sono uniti per difendere lo Statuto, come uniti furono tutti i partiti, quando quello Statuto reclamarono e quando, mercè i plebisciti, lo fecero accettare dai popoli per la redenzione della patria e per la gloria della casa di Savoia.

Ed è notevole ancora un altro fatto non meno degno di lode. I primi ad alzare la voce contro la incostituzionalità del decreto-legge sono stati i conservatori illuminati. Avete udito l'onorevole Di Rudinì dire: questo decreto è insanabilmente incostituzionale. Avete udito l'onorevole Luzzatti Luigi (che a molti piace più quando è ministro, anzichè quando è deputato di opposizione) evocare l'antica e gloriosa scuola della destra di Spaventa e di Minghetti.

Non ricorderò, anche per non portare allori in famiglia mia, le opinioni già note di questa parte della Camera, espresse da uomini illustri, che si chiamano Giuseppe Zanardelli e Giovanni Giolitti (*Mormorio*); e ciò per provare che è completo sopra questo punto essenziale l'accordo degli uomini più

autorevoli; ma vi ricorderò il giudizio dato dagli onorevoli Coppino e Biancheri, orgoglio del Parlamento.

È vero che l'onorevole Colombo, con parola, che forse andò oltre il suo pensiero, nella ricordata tornata quasi lasciò credere che fra la manomissione del bene più prezioso di ogni conservatore, cioè lo Statuto, e le sorti di un Ministero si possa prediligere più queste; ma è vero del pari che un fatto è rimasto, il consenso di tutti nel volere rivendicare l'integrità dell'autorità del patto costituzionale.

Ma, anche volendo discutere questa questione dal lato dell'esistenza di un Ministero, domando a coloro, che, vivendo la vita della Camera, ne presentano le situazioni: è forse il desiderio di debellare un Ministero, è forse il desiderio della successione quello, che fa trovare insieme tanti uomini illustri di diversi settori? Un solo ha tentato preoccupare la coscienza dei deputati rilevando le conseguenze del loro voto; ed è stato il Ministero, facendo credere che conseguenza di un voto contrario al decreto-legge potrà essere lo scioglimento della Camera. (*Commenti*).

Signori, sono fra quelli, che hanno sempre desiderato che le elezioni generali fossero indette subito; perchè credo, e lo dico con tutta franchezza, che la forza vera dell'attuale Ministero stia appunto nella paura di alcuni di essere combattuti dal Governo nelle elezioni; epperò io, alquanto conoscitore del cuore umano, faccio assegnamento sulla ferezza che costoro assumeranno dopo le elezioni generali; e credo che potremo vedere, per opera stessa del Ministero, mutata la situazione parlamentare. Ma ho tanta stima del patriottismo del Gabinetto e dell'onorevole Pelloux, che ritengo ch'egli non vorrà commettere ancora quest'altro errore, d'indire cioè le elezioni a base di un conflitto fra le due sovranità, la sovranità del popolo e la sovranità del Principe (*Rumori*), mettendo i partiti sovversivi in una condizione molto vantaggiosa.

Ma perchè, o signori, rimpicciolire ogni discussione nostra, anche se così importante per il suo oggetto e così serena ed obbiettiva per la eccellenza dei discorsi fatti? Perchè non elevarci dinanzi a nobili esempi? Noi, o signori, sappiamo che l'onorevole Villa, invitato dall'onorevole Pelloux ad accettare la can-

didatura di presidente della Camera, la rifiutò, dando così esempio degno di lui, e dicendo: Ritirate prima il decreto-legge, perchè, mentre una infrazione si violenta dello Statuto perdura, non posso presiedere la rappresentanza nazionale.

Schiratti. Chi l'ha detto?

Vischi. Onorevole Schiratti, l'affermo io.

Ma avvenga che può, o signori; di fronte a certe situazioni io stesso, che sono stato apostolo costante della divisione dei partiti, e avversario ostinato di tutti i Ministeri di coalizione, dichiaro che darò il mio voto a quel Ministero, che mi assicurerà il ritorno all'osservanza al patto fondamentale.

Ora non discutiamo del merito dei provvedimenti politici. È innegabile che tale discussione è passata in secondo ordine. Sui provvedimenti politici poterono e potranno essere diverse le opinioni anche su questi stessi banchi. E ricordo che i medesimi miei amici politici votarono il passaggio alla seconda lettura, cosa che io non feci con dichiarazioni esplicite, che rassegnai alla Camera il 28 febbraio, per considerazioni di ordine politico.

Dunque nessuna estranea preoccupazione neanche per il merito dei provvedimenti; giudichiamo obbiettivamente le proposte del Governo dal punto della loro costituzionalità, ed esaminiamo le responsabilità, che ciascuno di noi assume col proprio voto.

Non è il caso, dopo lo splendido discorso dell'onorevole Luzzatti e i discorsi di oggi, di ripetere qui tutte le ragioni, che condannano come incostituzionale il decreto-legge.

L'onorevole Spirito dopo aver tentato d'impressionare la Camera col ricordo di altri decreti-legge, ha voluto industriarsi classificandoli un poco a modo suo; ma rimane indiscutibile che mentre il decreto-legge può essere ammesso per ragioni finanziarie, magari per ragioni amministrative, e anche per imprescindibili necessità di ordine pubblico, quali sono stati i decreti per lo stato d'assedio, mai e poi mai si potrà trovare esempio, da noi o altrove, di un decreto uguale a questo, che abbiamo innanzi, che usurpa intera l'azione del potere legislativo senza neanche una evidente e urgente necessità.

L'onorevole Spirito, spinto dalla logica delle sue premesse, ha dovuto cercare la giustificazione del suo voto nel criterio della necessità; ma, quando quella necessità ha ricercata, non ha fatto che dimostrare che non

v'era necessità alcuna. In quel decreto, di necessità urgente non vi è stata che una modificazione al regolamento della Camera fatta con decreto reale, vale a dire la prefissione di un termine per la discussione di un disegno di legge. Il pretesto della necessità lo si volle trovare in un fatto estrinseco, cioè nel dover combattere l'ostruzionismo; ed i fatti vi hanno dimostrato che, ad onta del decreto, l'ostruzionismo non finì e forse non finirà.

Ma, o signori, se questo è il lato della costituzionalità del decreto, la sentenza della Corte di Cassazione c'invita a vedere se un altro lato della questione non abbia creato altre responsabilità del Governo. Il Governo, che aveva stabilito un termine per l'applicazione del decreto, appunto per dar tempo al Parlamento di discuterlo, chiuse immediatamente dopo la Sessione, e, togliendo al Parlamento il diritto di discutere, tolse al decreto la condizione di garanzia per cui era stato emanato. La Corte di Cassazione ha trovato in questo un vizio organico dello stesso decreto e lo ha dichiarato caducato.

Ora voi, onorevole guardasigilli (poichè la assenza dell'onorevole presidente del Consiglio non mi permette dire a lui ciò che avevo pensato), non sentite intera la vostra responsabilità di aver permesso l'applicazione di un decreto, che la magistratura, della quale siete il capo, ha dichiarato nullo e caducato? Voi, onorevole guardasigilli, non sentite turbata la vostra coscienza, che pure è intemerata, di cittadino e di ministro, ricordandovi di tutte le manomissioni dei diritti dei cittadini, di tutte le pene alle carceri ed alle multe, che in forza di quel decreto sono state pronunziate? E qui sorge un'altra ragione di responsabilità vostra ed un altro obbligo per me di condannare tutta l'azione del Governo.

Ma se tutto ciò può riguardare la vostra responsabilità politica, rimane qualche altra cosa, che pure è doveroso fare, ed urgentemente. Ecco quindi l'oggetto del mio ordine del giorno, che per amore di brevità leggerò alla Camera. Esso è il seguente:

« La Camera, considerando che il Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 227, applicato arbitrariamente per ben sette mesi, quando già caducato, ha dato luogo a sentenze di condanne ormai non denunciabili alla Corte di Cassazione; e riconoscendo che è dove-

rosa una pronta riparazione; invita il Governo a proporre un decreto di larga amnistia; e passa all'ordine del giorno.»

Ed è naturale, onorevole ministro. È possibile che coloro, che per effetto di questo decreto si trovano colpiti da una sentenza di condanna tuttavia denunziabile in Cassazione, producano ricorso ed ottengano la cassazione della sentenza; ma i condannati da sentenze che per incuria o per mancanza di mezzi o per altre ragioni sono passate in cosa giudicata, quale sorte avranno? Quelle sentenze rimarranno in via di esecuzione?

Io comprenderei, onorevole ministro, la indifferenza del Governo dinanzi ad un diverso trattamento dei cittadini in linea di applicazione di una legge, fatta dai poteri costituiti, non già di un decreto, di cui la costituzionalità non è stata riconosciuta ancora, e del quale la Corte di Cassazione ha pronunciato già la più assoluta condanna. Voi dovete fare atto di contrizione, e sottoporre a Sua Maestà un decreto d'amnistia.

Comprendo che in altri Parlamenti ben altra proposta sarebbe stata aggiunta: quella della responsabilità personale dei ministri, circa il risarcimento di tutti gli altri danni. Ma sarebbero bizantinismi questi per noi qui, ove si è disposti a concedere *bill* d'indennità anche ad un decreto-legge incostituzionale; epperò mi limito a chiedere l'approvazione di questo mio ordine del giorno.

Ecco l'oggetto delle mie poche parole.

Concludo ricordando all'onorevole Pelloux il suo giuramento di soldato, di ministro e di senatore, ed invitandolo ad essere arrendevole in questa via, che egli ha chiamata penosa, e che tutti chiamano tristissima, perchè tracciata da un consiglio pessimo, e percorsa per un malinteso puntiglio.

Noi vogliamo dare prova che la Camera è vigile custode del patto fondamentale stretto tra il popolo e il Re; e che, come siamo fedeli al nostro giuramento di deputati, non permettiamo che, per intrighi politici, a questo giuramento manchino i ministri del Re! (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande di interrogazione e d'interpellanza pervenute alla Presidenza.

Zappi, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e delle poste e telegrafi per sapere se intendono rendere meno onerosa per le piccole distanze la nuova tariffa per i pacchi ferroviari.

« Mancini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura per sapere quanto ci sia di vero nella notizia della scoperta di depositi di guano nell'Eritrea.

« Mancini. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere con quale giustizia si siano rifiutati gli sgravi ai proprietari colpiti dai danni della *mosca olearia* nel compartimento ex pontificio.

« Mancini. »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno per sapere se approvi l'operato del prefetto di Udine nei riguardi del Sindaco di San Daniele del Friuli.

« Riccardo Luzzatto, Girardini. »

« Il sottoscritto interroga i ministri di grazia e giustizia e dei lavori pubblici per sentire da loro esplicitamente dichiarare, in linea giuridica il primo, e tecnica il secondo, se sia lecito eseguire lavori al solo scopo di garantire il libero esercizio di una ferrovia, quando i medesimi lavori mettono a certo allagamento in casi di piene fluviali una intera città, come accade dei lavori che si eseguono nella Valle del Potenza per garantire un tratto della ferrovia che quella Valle lambisce, rispetto alla città di Porto Recanati (Marche).

« Domenico Valeri »

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici sul trattamento che la Società per le ferrovie sicule infligge ai ferrovieri, sia imponendo ai macchinisti, dove mancano gl'impiegati visitatori, il dovere di visitare il materiale di tutto il treno, sia imponendo multe esagerate e violenze continue agli altri impiegati.

« De Felice-Giuffrida. »

« Il sottoscritto interroga il ministro di agricoltura e commercio sui criteri seguiti nell'ammissione delle opere d'arte e delle asso-

ciazioni di previdenza e d'istruzione all'esposizione universale di Parigi.

« De Felice-Giuffrida. »

« I sottoscritti, tenuto conto della amicizia che unisce l'Italia alla grande nazione Inglese; in seguito alla di lei recente vittoria, ammirando l'eroico valore del popolo boero combattente per la propria libertà e indipendenza, chiedono di interrogare l'onorevole ministro degli esteri se intenda di pronunciare una parola di pace fra i due belligeranti.

« Bosdari, Mirabelli, Carlo Del Balzo, Chiesi, Pantano, Riccardo Luzzatto. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui motivi del Decreto di scioglimento del Consiglio Comunale di Arezzo.

« Severi. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro delle finanze per sapere se è vero che il R. Ispettorato catastale, in onta ad ogni principio di giustizia e di equità e con evidente offesa alla legge ed agl'interessi dei contribuenti, abbia dato istruzioni alle Giunte provinciali in Sicilia di non tener conto dello stato fillosserico dei vigneti; — e se sia negli intendimenti dell'onorevole ministro di provvedere conformemente al voto indirizzatogli dalla Deputazione Provinciale di Palermo, perchè, come si è fatto sinora, non si qualificino fra i vigneti le zone di terra nelle quali esiste la fillossera.

« Rossi Enrico. »

« Il sottoscritto interPELLA il ministro delle finanze per sapere se intenda disporre, che in alcune regioni Emiliane sia distribuita una migliore qualità di sale.

« Lazzaro. »

Presidente. Queste interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno ai termini del regolamento.

Quanto alle interpellanze, gli onorevoli ministri diranno se e quando intendano che siano svolte.

Onorevole ministro guardasigilli, ci sono due interpellanze al ministro delle finanze.

Bonasi, ministro di grazia e giustizia. Dichiaro a nome del ministro delle finanze di accettarle.

Presidente. Saranno iscritte nell'ordine del giorno, secondo l'ordine di presentazione.

La seduta termina alle 18,40.

Ordine del giorno per la seduta di domani

1. Interrogazioni.

2. Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio Decreto 22 giugno 1899, n. 226, per modificazioni ed aggiunte alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa (15).

Discussione dei disegni di legge:

3. Modificazione delle disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della Marina mercantile. (120)

4. Sull'Emigrazione. (97 e 97-bis)

5. Tutela delle rimesse e dei risparmi degli emigrati italiani all'estero (119).

6. Sul servizio telefonico (3) (*Urgenza*).

7. Disposizioni per la conservazione della Laguna Veneta (54).

8. Disposizioni per la concessione delle rafferme ai militari del Corpo Reale Equipaggi (142).

9. Modificazioni alle leggi per l'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile (94).

10. Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane dell'ultimo trimestre 1899 (137) (*Urgenza*).

11. Termine perentorio ai portatori di obbligazioni del Prestito Bevilacqua La Masa per la presentazione di esse al cambio, al rimborso od al premio (156).

12. Soppressione del comune di San Giovanni Battista ed aggregazione a quello di di Sestri Ponente (123).

Ordine del giorno

della tornata antimeridiana di venerdì.

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni dei servizi postali e commerciali marittimi (4).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Direttore dell'Ufficio di Revisione

